

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

TUTELA DELLA GENITORIALITA' IN CARCERE

Relatore:
Ch.mo Prof. Carlo A. Romano

Correlatore:
Dot.ssa L.Ravagnani

Laureanda:
Benedini Marta
n. matricola 39400

Anno Accademico 2006/2007

INDICE

INTRODUZIONE	3
Capitolo 1 – Genitorialità e genitorialità in situazioni “deviate”	5
1.1 La genitorialità	5
1.2 Le funzioni della genitorialità	7
1.3 Genitorialità in situazioni “deviate”	13
Capitolo 2 – Genitori detenuti	18
Capitolo 3 – Normativa italiana ed internazionale	28
3.1 La normativa italiana	29
Legge n. 354 del 26 luglio 1975	29
Proposta di legge del 12 luglio 2002	32
Decreto del Presidente della Repubblica n.230 del 30 giugno	34
Legge n. 40 dell’8 marzo 2001	38
3.2 La normativa internazionale	46
Norme delle Nazioni Unite sugli standard minimi per il trattamento dei detenuti	47
Regole sul carcere dell’Unione Europea	51
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia	55
Capitolo 4 – Come e perché favorire la relazione del genitore detenuto con i propri figli	60
Capitolo 5 – Le esperienze	67
5.1 L’Eurochips e il suo programma	71
5.2 Le esperienze italiane	77
BambiniSenzaSbarre	77
Telefono Azzurro	80
Conclusioni	83
Bibliografia	86
Fonti Telematiche Consultate	88
Appendice	89

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni è stata data sempre maggiore rilevanza al dibattito che riguarda il problema dell'affettività in carcere. Quando si parla d'affettività si comprendono in questo termine tutte quelle relazioni, familiari ma non solo, che hanno per la vita del detenuto una rilevante importanza: e che lo possono sostenere nel suo percorso riabilitativo nell'attesa della fine del periodo di detenzione e, se mantenute, rappresenteranno un punto di riferimento per la vita fuori dal carcere.

All'interno dei rapporti affettivi ha un notevole rilievo per i detenuti il mantenimento del legame con i propri figli che, per varie cause, è molto spesso difficile. Questa difficoltà trova origine in una serie di pregiudizi ma soprattutto nell'incapacità, da parte della società civile, di vedere la genitorialità come un diritto del detenuto. Ciò accade perché si è portati a ritenere, con troppa facilità e superficialità, che colui che si trova in carcere non possa essere in grado di occuparsi dei propri figli. Un genitore detenuto sembrerebbe impossibilitato a esprimere il suo rapporto col figlio, invece è ancora in grado di trasmettere esperienze e di stabilire contatti corretti con la famiglia, purché ne abbia la possibilità.

Si tratta di riconoscere un diritto della persona ristretta. "Se così fosse ci sarebbe un ampliamento e un arricchimento per il recluso; ci sarebbe, dopo il riconoscimento di diritti civili, la legalizzazione di un valore umano, attraverso l'ammissione di una manifestazione di vita ritenuta a lungo non compatibile

con la privazione della libertà. In tal modo si contribuirebbe ad una maggiore tutela del soggettivo del detenuto.”¹

La ricerca effettuata ha lo scopo di mettere in luce la principale normativa che, a livello nazionale ed internazionale, si preoccupa di tutelare la relazione genitore-figlio all'interno del carcere, non tanto dal punto di vista della tutela dei diritti del minore quanto, soprattutto, da quello del padre o della madre detenuti. Se ormai da tempo è riconosciuto il diritto di ogni bambino a mantenere i rapporti con i propri genitori (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, 1989) anche se detenuti, costoro sono stati a lungo, e in certe situazioni lo sono ancora, spodestati dal loro ruolo di padre e madre. Ciò ha comportato che venissero in tal modo esclusi dalle scelte riguardanti la vita del figlio e si ritrovassero, una volta in libertà, a dover ricostruire dei rapporti ormai disgregati dal tempo e dalle condizioni di allontanamento derivanti dalle detenzione.

L'intento è di porre l'attenzione su quelle norme che riconoscono al genitore il diritto di esercitare le sue funzioni, e che quindi gli attribuiscono poteri e doveri propri della genitorialità, anche nel momento in cui si trova recluso.

Accanto a ciò, la ricerca si propone di evidenziare le maggiori esperienze che, in Italia e in Europa, contribuiscono quotidianamente a favorire percorsi che mettano i detenuti in contatto con i figli, li aiutino a reintegrarsi nel ruolo di genitori e li sostengano dove emergono difficoltà di incontro e scambio con la famiglia.

¹ Segio S., 2002

Capitolo 1 - GENITORIALITA' E GENITORIALITA' IN SITUAZIONI “DEVIATE”

1.1 La Genitorialità

Il significato del termine "genitorialità" è continuamente in evoluzione. Sempre maggiore diventa la sua complessità e sempre più ramificato il suo intrecciarsi con altri aspetti della ricerca clinica e psicologica.

Semplificando possiamo storicamente partire da una visione psicopedagogica della genitorialità per arrivare alle ipotesi odierne che la considerano, in termini psicodinamici, una parte essenziale della personalità di ogni adulto.

Una prima concezione, definita psicopedagogia per le sue applicazioni anche di tipo formativo, vede la genitorialità come il lungo e continuo apprendistato per imparare l'arte di essere genitori. Genitorialità è, in questa accezione, il processo dinamico attraverso il quale si impara a diventare genitori capaci di prendersi cura e di rispondere in modo sufficientemente adeguato ai bisogni dei figli; bisogni che sono molto diversi a seconda della fase evolutiva.

Una concezione più psicologica vede invece la genitorialità come parte fondante della personalità di ogni persona. E' uno spazio psicodinamico che inizia a formarsi nell'infanzia quando a poco a poco interiorizziamo i comportamenti, i messaggi verbali e non-verbali, le aspettative, i desideri, le fantasie dei nostri genitori.

Si potrebbe forse parlare di genitorialità come di uno stadio evolutivo nei termini con cui lo definisce Erikson: “La forza acquisita a ciascuno stadio si

rivela nell'esigenza di trascenderlo e di rischiare nel successivo quelli che nel precedente costituivano gli elementi più vulnerabili e preziosi.”²

E come sottolinea lo stesso Erikson lo stadio da lui definito come “generatività” è l'aspetto evolutivo più importante poiché implica tutti quegli sviluppi che hanno fatto dell'uomo un essere che si "occupa di". La generatività è quindi il culmine dello sviluppo psicosessuale e psicosociale. La mancanza di questo stadio rinchioda la persona in un bisogno ossessivo di intimità che porta ad un senso di stagnazione.

Mentre la generatività è "anzitutto la preoccupazione di creare e dirigere una nuova generazione" e quindi ha un significato eminentemente sociale e culturale, il termine genitorialità si differenzia per la ricchezza e la complessità dei processi psicodinamici che in essa sono impliciti.

In questo senso la genitorialità, questa "funzione autonoma e processuale dell'essere umano" rappresenta il momento evolutivo più maturo della dinamica affettiva in cui convergono tutte le esperienze, le rappresentazioni, i ricordi, le convinzioni, i modelli comportamentali e relazionali, le fantasie, le angosce, i desideri della propria storia affettiva. E come ogni compito evolutivo, come ogni stadio è una fase della propria crescita psicologica e relazionale contrassegnata da ambivalenze, difficoltà, contraddizioni, ricerche, crisi, integrazioni, frammenti..

Il termine genitorialità quindi non coinvolge l'essere genitori reali ma è uno spazio psicodinamico autonomo che fa parte dello sviluppo di ogni persona.

Ovviamente, l'evento reale della nascita di un figlio, attiva in un modo particolare e molto intenso questo spazio mentale e relazionale, rimettendo in

² Erikson, H.,1996

circolo tutta una serie di pensieri e fantasie legati in particolare al proprio essere stati figli, alle modalità relazionali ritenute più idonee, ai modelli comportamentali da avere.

1.2 Le funzioni della genitorialità³

Un modo per capire la complessità e la vastità di ciò che definiamo genitorialità è analizzare le sue funzioni o meglio i suoi modi di esprimersi. Possiamo così in modo semplicistico e sintetico suddividere una funzione protettiva, affettiva, regolativa, normativa, predittiva, rappresentativa, significativa, fantasmatica, proiettiva, differenziale, triadica, transgenerazionale.

Funzione PROTETTIVA - E' la funzione tipica del caregiver che consiste nell'offrire cure adeguate ai bisogni del bambino. Possiamo affermare che le figure dei caregiver rispondono soprattutto al bisogno di sviluppare costanti relazioni di accudimento e al bisogno di protezione fisica e di sicurezza.

Funzione AFFETTIVA - Il "mondo degli affetti" definisce la qualità emotiva-affettiva dentro la quale il bambino è inserito. In questo senso sono stimolanti le ricerche sulle emozioni positive come il dato centrale della spinta evolutiva del bambino. Non si parla più, quindi, di pulsioni come motore dello sviluppo ma questo è rappresentato dalla ricerca di vivere e rivivere emozioni

³ Vicentini G., 2004

positive insieme ad un altro. L'interazione con il mondo degli adulti è guidata in modo principale dalla ricerca di emozioni positive da con-dividere. Il desiderio , in questo senso, implica un'insieme di aspettative e uno scenario immaginario all'interno del quale vi sono gli obiettivi e le azioni degli altri in relazione a se stesso e, spesso, gli esiti piacevoli e positivi di tali relazioni. Questa frase riferita al bambino potrebbe essere nel contempo riferita ai genitori e al loro desiderio di vivere emozioni positive con il proprio figlio. E' questa la base psicodinamica della funzione affettiva. E tutto questo rimanda alla dinamica affettiva del desiderio dentro la relazione affettiva.

Funzione REGOLATIVA - Sempre di più nella psicologia dell'infanzia e in psicopatologia dell'età evolutiva si fa riferimento al concetto di regolazione. La regolazione va intesa come la capacità che il bambino possiede fin dalla nascita di "regolare" appunto i propri stati emotivi e organizzare l'esperienza e le risposte comportamentali adeguate che ne conseguono. Ma le strategie per la "regolazione di stato" sono inizialmente fornite dal caregiver. La difficoltà del caregiver a questo livello porta a disturbi della regolazione (difficoltà nel regolare il comportamento, i processi sensoriali, fisiologici, attentivi, motori o affettivi, nell'organizzare uno stato di calma, di vigilanza, o uno stato affettivo positivo). La funzione regolativa genitoriale può avere un funzionamento iper (con risposte intrusive che non danno tempo al bambino di segnalare i suoi bisogni o i suoi stati emotivi), ipo (quando vi è una mancanza di risposte), inappropriata (quando i tempi non sono in sincronia con il bambino). Sempre di più ci si sta accorgendo come la capacità di regolazione sia la base per poter decodificare le proprie

esperienze e non sentirsi sopraffatti da queste. Il processo fondamentale sottostante alle esperienze di guardare, ascoltare, prestare attenzione, parlare, modulare l'affetto e il comportamento, sentirsi calmi..è la capacità di regolazione.

Funzione NORMATIVA - consiste nella capacità di dare dei limiti, una struttura di riferimento, una cornice e corrisponde a quel bisogno fondamentale del bambino che è il bisogno di avere dei limiti, di vivere dentro una struttura di comportamenti coerenti. Al centro della capacità di dare delle regole stanno le aspettative e la consapevolezza dei compiti evolutivi di quella determinata età. La funzione normativa riflette l'atteggiamento genitoriale di fronte alle norme, alle istituzioni, alle regole sociali. E' il principio della legge e dell'ordine che dà ad ognuno la sua parte di privilegi e di limitazioni, di doveri e di diritti. E' forse questa una delle funzioni genitoriali che mette più a contatto la storia normativa personale e la cultura dell'epoca nella quale si vive.

Funzione PREDITTIVA - E' la capacità del genitore di prevedere il raggiungimento della tappa evolutiva imminente. I genitori adeguati sanno percepire in modo realistico l'attuale stadio evolutivo del bambino e sanno però nel frattempo intuire quei comportamenti che promuovono e sviluppano il nuovo comportamento.

Funzione RAPPRESENTATIVA - E' ciò che ben ha descritto Stern e che possiamo definire lo "schema di essere con"⁴ e che presuppone un insieme di

⁴ Stern.D., 1995

interazioni reali con il bambino. Lo "schema di essere con" infatti si basa sull'esperienza interattiva di essere con una persona particolare in un modo specifico oltre ad essere una rete di molti "schemi di essere con" collegati da un tema comune. La funzione rappresentativa è continuamente arricchita da nuove rappresentazioni di "essere con" che allargano il mondo interattivo del bambino e dei suoi genitori. Per funzione rappresentativa va intesa proprio questa capacità di modificare continuamente le proprie rappresentazioni in base alla crescita del bambino e dell'evolvere delle sue interazioni, facendo nuove proposte o sapendo cogliere dal bambino i suoi nuovi segnali evolutivi. Infatti "finché le rappresentazioni del bambino non sono modificate, il bambino, per quanto gli è ancora possibile, agirà come faceva prima dei cambiamenti avvenuti nei suoi genitori"⁵. Lo sviluppo del mondo rappresentazionale del bambino è conseguente ai cambiamenti delle rappresentazioni genitoriali.

Funzione SIGNIFICANTE - Bion parla di "funzione alfa"⁶ della madre come capacità di dare un contenuto pensabile e/o sognabile, utilizzabile dall'apparato psichico, alle percezioni e alle sensazioni del neonato che sono ancora prive di spessore psichico. La madre costituisce attraverso la "reverie" un contenitore dentro il quale il bambino inizia a pensare poiché adattandosi ai bisogni del bambino aiuta il bambino stesso a comprendere il suo bisogno. La madre crea una cornice che dà senso all'azione del bambino. Questo dare senso ai suoi bisogni, ai suoi gesti all'inizio casuali, ai suoi movimenti, alle sue espressioni, inserisce il bambino in un mondo di senso.

⁵ Stern, D.,1995

⁶ Bion, W.R.,1996

Funzione FANTASMATICA - Nella stanza di ogni bambino ci sono dei fantasmi. Sono i visitatori del passato non ricordato dai genitori; gli ospiti inattesi al battesimo. Il genitore sembra essere condannato a rappresentare nuovamente la tragedia della sua infanzia con il proprio bambino. Possiamo allargare il termine fantasma a tutte le fantasie. Le fantasie servono non solo per conoscere la realtà ma hanno soprattutto la funzione di "fondare l'essere e costituirne l'identità" . Il bambino nasce e si inserisce all'interno dei fantasmi familiari dei genitori. Ogni individuo ha un proprio romanzo familiare costruito attorno alle proprie fantasie infantili, un mondo immaginario fatto di fantasmi consci e preconschi. La nascita di un bambino implica un passaggio dei genitori ad uno stato nuovo. Vi è un gioco di specchi tra quello che i genitori sono stati come bambini, quello che avrebbero voluto essere, quello che i loro genitori sono stati, quello che vorrebbero che fossero stati, quello che è il bambino reale , quello che è il bambino desiderato e fantasticato.

Funzione PROIETTIVA - Vi è una mutualità psichica tra genitori e bambino all'interno della quale occupa un posto fondamentale la proiezione. Riprendendo un'immagine utilizzata da Manzano, Palacio Espansa e Zilkha "l'ombra dei genitori è caduta sul figlio" sia, come spiegano gli autori, direttamente proiettando sul figlio l'immagine ideale del figlio che avrebbe voluto essere sia attraverso l'ombra degli oggetti interni intendendo con questi parti di sé. Tali modalità sono quindi narcisistiche nel senso che ciò che è visto, amato,

sognato, desiderato non è l'oggetto esterno (che è sempre diverso da sé) ma parti di sé o immagini di sé.

Funzione TRIADICA - Potremmo definire la funzione triadica come la capacità dei genitori di avere tra loro un'alleanza cooperativa fatta di sostegno reciproco, capacità di lasciare spazio all'altro o di entrare in una relazione empatica con il partner e con il bambino. È un gioco di squadra. Questo presuppone la capacità del genitore di vedere il bambino dentro una relazione dove esiste un terzo. La presenza del terzo, che può essere anche solo percepita, dà al bambino un orizzonte più aperto dove collocarsi, e offre al bambino possibilità di adattamento e di interazione molto maggiori. Esiste a livello di affetti un contatto reciproco tra la coppia genitoriale e il bambino che mantiene viva e dinamica la relazione.

Funzione DIFFERENZIALE - Al suo interno la genitorialità ha due modalità di esprimersi attraverso la modalità materna (maternalità) e attraverso la modalità paterna (paternalità). All'interno di una coppia genitoriale entrambe le funzioni devono essere presenti per permettere un gioco relazionale sano. In tutte le fasi evolutive del bambino il gioco tra le due diverse modalità genitoriali diventa essenziale per uno sviluppo psichico adeguato.

Funzione TRANSGENERAZIONALE - Potremmo definire questa funzione come l'immissione del figlio dentro una storia, una narrazione, che

appare reale e anche un po' sognata. E' la storia della propria famiglia, è il continuum generazionale dove si inserisce la nascita.

Si sono viste alcune funzioni genitoriali per sottolineare la complessità e la dinamicità del costrutto di genitorialità. Come si è visto esso presuppone un insieme di funzioni dinamiche e relazionali che rappresentano gli aspetti evolutivi del percorso maturativo della persona. "Prendersi cura di" e quindi maturare il desiderio generativo è uno degli stadi della crescita umana. Esso non presuppone la nascita di un figlio reale ma è uno spazio mentale e soprattutto relazionale dentro il quale convergono la mia storia affettiva, il mio mondo degli affetti, i miei legami di attaccamento, il mio mondo fantasmatico, il mio narcisismo, il senso che ha per me la mia esistenza, il mio sentirmi parte di una storia, la mia differenziazione sessuale, la mia capacità di vivere relazioni pluri-dinamiche, il mio rapporto con le regole e il sociale, la mia capacità di contenere e regolare i miei stati emotivi, la mia capacità di cambiare e di essere cambiato, il mio sentirmi unico e irripetibile, autonomo ed indipendente e nello stesso tempo bisognoso di essere pensato da qualcuno.

1.3 Genitorialità in situazioni “deviate”

Sembra che la funzione genitoriale sia quella esercitata, più di ogni altra, un'influenza maggiore sullo sviluppo del soggetto. Avere una personalità con un sé resistente alle difficoltà e alle avversità che non ceda allo stress o all'angoscia in maniera eccessiva è una cosa che si trasmette ai figli attraverso la costruzione di una base sicura sulla quale si può immaginare, sognare, allontanarsi e ritornare, attraverso il radicamento della convinzione che la vita merita di essere vissuta.

Ma non sempre il bambino si trova inserito in un contesto sano e sereno; spesso subentrano difficoltà di vario genere e situazioni che possono portare all'insufficienza o alla totale assenza di uno e di entrambi i genitori. Ci troviamo così di fronte a situazioni che definiamo “deviate” in quanto si discostano da ciò che è ritenuto normale e che tendono ad avere effetti negativi su entrambe le parti del rapporto.

La relazione adulto – bambino è inevitabilmente segnata dall'asimmetria: se l'adulto non fosse superiore al bambino in quanto a competenze, possibilità, gestione pratica e mentale delle cose, il bambino non potrebbe sopravvivere, perché non è autosufficiente in nulla e perché i suoi apprendimenti verso l'autosufficienza gli vengono dall'adulto.

Proprio a causa di questa indispensabile, innegabile, insuperabile ed ovvia posizione asimmetrica che caratterizza la relazione adulto-bambino, è necessario riconoscere che i bambini nel mondo degli adulti sono in situazione di protezione e di vantaggio, ma anche di rischio, se gli adulti che si prendono cura di loro non sono consapevoli che l'insidia del potere può minare le loro relazioni, portando la

parte forte, competente, adulta, a prevaricare sulla parte debole, sprovvista e affidata; oppure se viene a mancare la figura adulta creando così un vuoto nella relazione adulto-bambino e dando vita ad una genitorialità che possiamo definire come “non adeguata”.

La genitorialità promuove la propria adeguatezza sviluppando la consapevolezza della necessità di proteggere il figlio fin dal concepimento. E' una protezione che inizia durante la gravidanza, non solo con comportamenti igienicamente corretti, con l'attenzione alla salute evitando l'uso di farmaci, di tabacco, di alcool, di sostanze psicotrope, ma anche con l'instaurarsi di uno stile di coppia in cui prevale l'alleanza e la condivisione, in cui la disponibilità paterna si esercita e matura nell'accompagnamento e nella condivisione con la più impegnativa responsabilità materna per giungere a creare un sistema protettivo che si dispone ad accogliere il nuovo nato con una sinergia di disponibilità educative, affettive, accuditive, per di più in modo non statico ma dinamico, aperto al cambiamento sulla scorta dei cambiamenti che il bambino imporrà con il crescere dell'età.

Gli effetti di questa protezione, frutto della genitorialità adeguata, si concretizzano nella costruzione di modelli operativi interni connotati da positività su sé e sugli altri, e su questo modello si edificheranno tutte le future relazioni; l'attaccamento sicuro, al contrario di quello evitante o ambivalente, è la base per uno sviluppo cognitivo aperto alla curiosità e all'apprendimento, con i conseguenti effetti positivi nella costruzione dell'autostima, esso favorisce la capacità di equilibrare le spinte aggressive e depressive, di procedere in una

socializzazione progressiva, favorita dalla possibilità di affidarsi e di essere affidabili.

La genitorialità adeguata non si improvvisa: ha bisogno a sua volta di promozione e protezione. Gli adulti genitori sono spesso persone fragili, insicure, sopraffatte dalla mancanza di tempo, di denaro, di sicurezze, di spazi psicologici per pensare e per scambiarsi pensieri.

Spesso si trovano di fronte a nuove situazioni di disagio, da non sottovalutare sia per la gravità delle possibili conseguenze, sia per la sofferenza sommersa che provocano in adulti e bambini, sia per il trend positivo di crescita che stanno assumendo:

1) Il disturbo da deficit di attenzione/iperattività viene sempre più frequentemente segnalato non solo dagli insegnanti delle scuole elementari, ma anche da quelli delle scuole materne: bambini che non riescono a concentrarsi o a portare a termine un compito, che pretendono di rispondere prima che sia conclusa la formulazione della domanda, che non riescono ad eseguire le indicazioni dell'insegnante, sono segnalati con sempre maggiore frequenza; si possono leggere questi sintomi in chiave psichiatrica, ma probabilmente non è sufficiente: forse sarà necessario approfondire il clima del loro contesto familiare, per capire se per caso il deficit non abbia invece le sue radici nella qualità delle relazioni familiari.

2) Di natura più facilmente diagnosticabile come relazionale è invece quella che è definita la “sindrome di alienazione genitoriale”⁷, che si manifesta con il deciso, incontenibile e immodificabile rifiuto di un figlio a rapportarsi con uno dei due genitori. In genere la sindrome si manifesta nelle situazioni di separazione coniugale ad alto contenuto conflittuale, ed è provocata proprio da tale conflitto, che induce un genitore ad adottare strategie mirate a modificare in senso negativo l’immagine che il figlio ha dell’altro genitore, fino a provocarne il rifiuto.

3) Il deficit di genitorialità, un ulteriore ambito in cui si formano oggi più di ieri nuclei di sofferenza per il bambino, è da considerare specialmente nella sua radice sociale e culturale: forse, più che parlare di deficit di genitorialità, si dovrebbe parlare di genitorialità distorta, perché concentrata sugli aspetti materiali della vita del figlio e distratta sulle sue istanze e sui suoi bisogno di natura affettiva e relazionale.

4) Da ultimo, non si può trascurare la condizione precaria e bisognosa di intervento protettivo, che si crea per quei bambini che si trovano loro malgrado ad essere testimoni di violenza su altri adulti o bambini cui sono legati da profondi sentimenti affettivi.

E’ un problema da non sottovalutare, anch’esso segnato da un trend di crescita, a causa delle relazioni tra adulti sempre più facilmente connotate, specie a livello coniugale e familiare, da conflittualità, tensioni, ostilità reciproche delle

⁷ Gardner R.A., 2002

quali il bambino non può essere solo freddo testimone, perché vi si trova coinvolto emotivamente e con formulazione di propri pensieri e giudizi, facilmente segnati dall'autocolpevolizzazione.

Capitolo 2 - GENITORI DETENUTI

Si calcola che ogni anno in Europa siano circa 800.000 i bambini e gli adolescenti che si trovano nella condizione di avere padre, madre o entrambi i genitori in carcere⁸.

Quando parliamo di genitori detenuti facciamo riferimento a due diverse situazioni che possono verificarsi:

- a) madri detenute con figli conviventi
- b) padri e madri detenuti con figli all'esterno del carcere

Nel primo caso abbiamo madri che vivono in carcere con i propri figli. I bambini che vivono in carcere con la propria madre possono avere fino a tre anni.

La legge italiana infatti prevede i 3 anni come età limite dopodiché i bambini vengono affidati a familiari, istituti o famiglie affidatarie in attesa che la madre finisca di scontare la sua pena. Non è così in tutti i Paesi europei, in alcuni i bambini possono rimanere in carcere solo nei primi mesi di vita, in altri le madri con neonati al seguito vengono detenute in apposite strutture diverse dagli istituti penitenziari o accedono con facilità alla detenzione domiciliare.

⁸ www.eurochips.it

Limite di età dei bambini che vivono in carcere con la madre negli Stati europei

BELGIO	Fino a due anni
DANIMARCA	Generalmente la madre e il bambino vengono rilasciati prima che questo compia i 3 anni, raramente rimangono in prigione fino a tale età
FINLANDIA	Fino a 2 anni, ma possono diventare di più
FRANCIA	Fino a 18 mesi
GERMANIA	Fino a 6 anni
GRECIA	Fino a 2 anni
IRLANDA	Fino a 3 anni
ITALIA	Fino a 3 anni
LUSSEMBURGO	Fino a 2 anni
OLANDA	Fino a 4 anni
PORTOGALLO	Fino a 3 anni
SPAGNA	Fino a 3 anni
SVEZIA	Fino a 2 anni ma raramente vengono detenuti in carcere
REGNO UNITO	Dipende dalle prigioni: alcune fino a 9 mesi, altre fino a 18 mesi

www.eurochips.it

Nel nostro Paese i minori che potrebbero stare legalmente fuori dal carcere ed invece vi trascorrono i primi anni della loro vita oscillano annualmente tra i 50 e i 60 e la maggioranza è costituita da bambini stranieri, soprattutto nomadi. Il bambino detenuto accanto alla madre subisce certamente un danno, ma il danno che gli provocherebbe vivere lontano da lei sarebbe molto più drammatico. Ecco perché la maggior parte dei Paesi europei ha scelto di permettere al figlio di restare con la madre.⁹

Trascorrere i primi mesi di vita in prigione porta con sé inevitabili conseguenze negative a livello psicologico causate dalle condizioni di detenzione: infatti più queste sono degradate, più le conseguenze possono essere enormi sul neonato. Dunque la prima cosa da fare è migliorare tali condizioni. Ciò non toglie che vivere i primi anni della propria vita in un ambiente angusto e lontano dalla natura lasci notevoli conseguenze negative nel bambino. Ma c'è un'altra carenza che danneggia il bambino in carcere con la madre: stare lontano da suo padre. Tutti gli studi contemporanei di psichiatria e di psicoanalisi dimostrano che il padre è un attore importante per il figlio fin dai primi mesi di vita, e dunque, accanto agli sforzi per migliorare le condizioni detentive delle madri e dei loro figli, si deve lavorare affinché la triade padre-madre-bambino possa riunirsi con la maggiore frequenza possibile.

Le donne detenute in Italia sono molto poche rispetto agli uomini, circa il 4%¹⁰ dell'intera popolazione ristretta. Rispetto agli altri stati europei possiamo vedere, nelle tabelle riportate di seguito, come l'Italia sia uno dei paesi con il minor numero di donne reclusi. Tutto questo non può portarci a pensare che sia

⁹ www.eurochips.it

¹⁰ Bizzarri S., 2005

altrettanto bassa la percentuale di madri in carcere anche perché a quelle che hanno figli conviventi bisogna sommare quelle donne i cui figli si trovano all'esterno del carcere. Le cifre riguardanti questo fenomeno non sono certe perché è difficile valutare la situazione. Secondo gli studi effettuati nel 2000 dal Ministero della Giustizia, le madri detenute in Italia, con o senza figli con esse conviventi in carcere, sono circa la metà della popolazione ristretta femminile. Si può ritenere che la situazione sia simile anche negli altri stati europei.

Donne detenute nei paesi dell'Unione Europea

AUSTRIA	442 (1.7.2003)
BELGIO	360 (1.9.2001)
DENIMARCA	158 (1.9.2000)
FINLANDIA	192 (1.9.2000)
FRANCIA	2.160 (1.4.2003)
GERMANIA	3.897 (31.3.2003)
GRECIA	434 (1.9.2001)
IRLANDA	97 (1.6.2001)
ITALIA	2.551 (26.02.2004)
LUSSEMBURGO	19 (1.9.2000)
OLANDA	1.228 (1.9.2001)
PORTOGALLO	1.159 (1.5.2003)
SPAGNA	4.402 (30.5.2003)
SVEZIA	345 (1.10.2002)
REGNO UNITO	4.383 (29.8.2003)

www.eurochips.it

Percentuali di donne detenute nell'Unione Europea

AUSTRIA	5,7 % (1.7.2003)
BELGIO	4,1 % (1.9.2001)
DANIMARCA	5,0 % (1.9.2000)
FINLANDIA	5,3 % (1.9.2000)
FRANCIA	3,9 % (1.4.2003)
GERMANIA	4,8 % (31.3.2003)
GRECIA	5,1 % (1.9.2001)
IRLANDA	2,9 % (1.6.2001)
ITALIA	4,0 % (26.02.2004)
LUSSEMBURGO	5,1 % (1.9.2000)
OLANDA	8,2 % (1.9.2001)
PORTOGALLO	8,1 % (1.5.2003)
SPAGNA	8,1 % (30.5.2003)
SVEZIA	5,3 % (1.10.2002)
REGNO UNITO	6,0 % (29.8.2003)

www.eurochips.it

Nel secondo caso abbiamo, per la maggior parte, padri detenuti che o non vedono mai i loro figli o li vedono saltuariamente grazie alle ore di colloquio. Sappiamo che il 95% della popolazione carceraria in Italia è costituito da uomini e che circa il 54%, ha un'età compresa tra i 25 e i 39 anni. Questa è l'età nella quale statisticamente è più probabile avere un'esperienza genitoriale e i figli in genere sono ancora minorenni. Volendo inserire anche la fascia d'età che comprende i detenuti dai 40 ai 49 anni, vista la tendenza in atto nella nostra società ad una paternità più tardiva, il numero dei soggetti coinvolti cresce e passa al 67% della popolazione detenuta. Di questi più del 37% hanno almeno un figlio.¹¹

Sono casi nei quali si ha una separazione forzata tra la vita del genitore e quella dei figli, tale distacco può influire in modo determinante nel loro rapporto. Entrando in carcere si perde la possibilità di decidere come e quando coltivare i rapporti con i propri cari anche perché si concretizza il problema oggettivo di avere continui e regolari contatti con i famigliari. Per molti separarsi dai figli significa non solo una separazione ma una vera e propria sparizione, e questo è particolarmente rilevante per detenuti padri. Troppo spesso infatti capita, tra le altre difficoltà, che un papà vedendo i propri figli distrutti da un lungo viaggio e tristi all'idea di doversi nuovamente staccare da lui, non voglia più sottoporli ad una prova tanto dura, rinunciando così al diritto di essere padre anche in cella.

“Per comprendere gli effetti che la restrizione può determinare anche in chi non è autore diretto di un reato va affiancato, al dato della paternità in detenzione, quello dei figli dei detenuti. In Italia si stima che ci siano 43 mila

¹¹ www.ristretti.it, 2006

bambini separati da un genitore detenuto e che di questi il 30% sia a rischio di criminalità intergenerazionale.”¹²

Il tema della famiglia è molto sentito sia dalla persona detenuta che dai suoi familiari. Per chi è ristretto questi assumono un ruolo rilevante anche se all'esterno avevano avuto un ruolo residuale. La detenzione, inoltre, può incidere sulla dimensione familiare e sulla stabilità dei rapporti affettivi fino a produrre situazioni di allontanamento o di interruzione drastica dei rapporti. Tutto questo perché la relazione padre-figlio tende ad essere negata dalla situazione di detenzione che si trova a vivere il padre. I legami con il figlio sono dominati dalla paura del padre di contagiare il bambino con i germi psicologici che lo hanno reso un delinquente. “La prigionia trasforma i colpevoli in vittime: invece di favorire la nascita del sentimento di responsabilità la pena favorisce il convalidarsi delle esperienze di irresponsabilità. Le condizioni stesse della detenzione in cui tutto è programmato, in cui il detenuto è ridotto a fanciullo, stroncano lo sviluppo della funzione di padre. E' necessario dunque intervenire per poter sostenere questi uomini nel processo di consapevolezza della propria situazione, di accettazione del proprio passato e di riappropriazione del ruolo di genitore”.¹³

La situazione italiana si è da poco modificata, in seguito all'approvazione dell'indulto, che ha portato in libertà più di 15.000 detenuti abbassando così il numero della popolazione ristretta nelle carceri. Ma al di là di questo i dati più recenti ci dicono che le madri in carcere con figli conviventi sono ancora intorno

¹² Galletti L.; Longo G., 2005

¹³ Bouregba, A., 2002

alle 60 unità ed i padri detenuti continuano a rappresentare circa il 40% della popolazione maschile ristretta.

Mantenere i rapporti con i propri famigliari ha nella maggior parte dei casi degli effetti positivi sui detenuti. Secondo alcuni studi effettuati da Bouregba, un detenuto che ha conservato legami famigliari rischia in percentuale tre volte meno la recidività rispetto ad un detenuto i cui legami famigliari si sono spezzati. Alcuni studi americani hanno dimostrato inoltre come una buona relazione tra i genitori detenuti e i figli sia fondamentale per ridurre la tendenza di questi a delinquere.

Capitolo 3 - NORMATIVA ITALIANA E INTERNAZIONALE

In questo capitolo si intendono presentare quelle che sono le principali norme, italiane ed internazionali, che si occupano della disciplina della sfera affettiva del detenuto. In tal modo si vuole fornire una visuale generale sul tipo di tutela garantita a questo aspetto della vita delle persone recluse. In seguito ci si soffermerà sulla normativa che riguarda, più nello specifico, la tutela delle relazioni familiari dei detenuti, tema fondamentale all'interno di quello più ampio dell'affettività.

3.1 La normativa italiana

Legge 26 luglio 1975 n354 - Legge sull'Ordinamento Penitenziario

Art. 28 – Rapporti con la famiglia ¹⁴

Particolare cura é dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.

Art. 30 - Permessi¹⁵

Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso é concesso, durante il procedimento di primo grado, dalle medesime autorità giudiziarie competenti ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura degli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Durante il procedimento di appello provvede il presidente del collegio e, nel corso di quello di cassazione, il presidente dell'ufficio giudiziario presso il quale si é svolto il procedimento di appello.

Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità.

Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, é punito in

¹⁴ Legge n 354 del 26 luglio 1975

¹⁵ Legge n 354 del 26 luglio 1975

via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, é punibile a norma del primo comma dello articolo 385 del codice penale ed é applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.

L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo é punito in via disciplinare.

Art. 45 - Assistenza alle famiglie¹⁶

Il trattamento dei detenuti e degli internati é integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie.

Tale azione é rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale.

É utilizzata, all'uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale.

Nella legge del 1975 si pone l'attenzione sui rapporti famigliari restringendo quella che è definita in modo più ampio come “sfera degli affetti” del soggetto. La normativa in questione comunque prevede una particolare attenzione al miglioramento e al mantenimento dei rapporti con i famigliari. Ma la legge dice di più: da un lato che anche i famigliari devono essere sostenuti in questo percorso di riavvicinamento spostando così l'attenzione dal detenuto a coloro che subiscono in qualche modo la situazione che si è creata e dall'altro che l'azione

¹⁶ Legge n 354 del 26 luglio 1975

che si va a promuovere ha anche lo scopo di rendere meno problematico,almeno in parte, il reinserimento sociale che è lo scopo ultimo della detenzione.

Proposta di legge presentata il 12 luglio 2002 – Modifiche alla legge 26 luglio 1975 in materia di affettività in carcere

Il contenuto dell'Ordinamento Penitenziario sulla materia dei rapporti familiari sembra oggi essere un po' restrittivo, c'è l'esigenza di contemplare l'insieme delle relazioni dell'individuo incarcerato andando al di là della sola famiglia. Il dibattito su questo tema ha interessato lo scenario politico, giuridico ed etico degli ultimi anni fino a portare ad una concreta proposta di legge nel 2002.

La giustificazione della proposta di modifica si ritrova nella necessità di creare un carcere più vivibile in cui la pena non abbia nulla di affittivo oltre la perdita della libertà. Il diritto all'affettività in carcere è stato per lungo tempo considerato un tema impossibile ma ora non lo è più, almeno nel confronto sociale e culturale e non dovrebbe esserlo nell'ordinamento penitenziario e nel suo regolamento di esecuzione.

La presente proposta di legge intende riproporre un dibattito di pensiero, di diritto, politico che si sussegue negli anni ormai da troppo tempo.

L'art 28 della Legge sull'Ordinamento Penitenziario riguarda i rapporti con la famiglia: si ritiene che si debba considerare l'affettività anche in senso più ampio e pertanto la rubrica dell'art 28 dovrebbe essere "Rapporti con la famiglia e diritto all'affettività" e si propone di introdurre un nuovo comma che recita: particolare cura è altresì dedicata a curare i rapporti affettivi. La coltivazione di tali rapporti può essere agevolata dell'introduzione di visite oltre ai colloqui. La visita con una durata minima di sei ore e massima di 24 è

notevolmente più lunga di un normale colloquio. Inoltre essa si svolge in locali adibiti a tale scopo, senza controlli visivi ed auditivi. In questo modo si lascia un ampio spazio a quelli che possono essere i rapporti affettivi.

Gli articoli 2 e 3 della presente proposta incidono sull'art 30 dell'Ordinamento Penitenziario che si occupa della concessione dei permessi di necessità attualmente concessi solo in caso di morte o malattia dei familiari. La proposta è quella di sostituire il secondo comma "analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi di particolare gravità" con il seguente: "Analoghi permessi possono essere concessi per eventi familiari di particolare rilevanza". In tal modo si vorrebbe far riconoscere che anche eventi non traumatici possono avere una particolare rilevanza nella vita di una famiglia, quindi rappresentano un fondato motivo perché la persona detenuta vi partecipi.

Ancora in tema di permessi, si chiede di aumentare la durata dei permessi premio attualmente di 45 giorni. Si propone di introdurre all'art 30 il seguente comma: "Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del comma 8, il magistrato di sorveglianza può concedere, oltre ai permessi di cui al comma 1, un ulteriore permesso della durata di 10 giorni per ogni semestre di carcerazione per coltivare specificatamente interessi affettivi".

L'art 4 propone, per coloro che non possono usufruire del colloquio in carcere, magari a causa della lontananza dei famigliari, un colloquio telefonico aggiuntivo rispetto a quelli già concessi, della durata di 15 minuti.

Con tale proposta di modifica di legge si intende ottenere che sia garantito un diritto all'affettività in senso ampio: dalla sessualità, all'amicizia, ai rapporti famigliari. Un diritto all'affettività che sia, in primo luogo, diritto ad avere

incontri, in condizioni di intimità, con le persone con le quali si intrattiene un rapporto di affetto. Questo perché la detenzione carceraria consiste nella privazione della libertà ma non deve comportare anche la privazione della dignità delle persone.

Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2000 n 230

Art.19 - Assistenza particolare alle gestanti e alle madri con bambini. Asili nido ¹⁷

1. Le gestanti e le madri con bambini sono assistite da specialisti in ostetricia e ginecologia, incaricati o professionisti esterni. Il parto deve essere preferibilmente effettuato in luogo esterno di cura.
2. E' prestata, altresì, l'assistenza da parte di personale paramedico ostetrico.
3. L'assistenza sanitaria ai bambini che le madri detenute o internate tengono presso di sé è curata da professionisti specialisti in pediatria.
4. Gli specialisti in ostetricia e ginecologia e i pediatri, il personale paramedico, nonché gli operatori in puericultura degli asili nido sono compensati con onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.
5. Presso gli istituti o sezioni dove sono ospitati gestanti e madri con bambini sono organizzati, di norma, appositi reparti ostetrici e asili nido. Le camere dove sono ospitati le gestanti e madri con i bambini non devono essere chiuse, affinché gli stessi possano spostarsi all'interno del reparto o della sezione, con il limite di non turbare l'ordinato svolgimento della vita nei medesimi.
6. Sono assicurati ai bambini all'interno degli istituti attività ricreative e formative proprie della loro età. I bambini, inoltre, con l'intervento dei servizi pubblici territoriali o del volontariato, sono accompagnati all'esterno con il consenso della madre, per lo svolgimento delle attività predette, anche presso gli asili nido esistenti sul territorio.

¹⁷ Dpr n° 230 del 30 giugno 2000

7. Quando i bambini debbono essere separati dalle madri detenute o internate, per avere superato il limite di età stabilito dalla legge o per altre ragioni, sentita in questo ultimo caso la madre, e non esistono persone a cui la madre possa affidare il figlio, la direzione dell'istituto, in tempo utile per le necessarie iniziative, segnala il caso agli enti per l'assistenza all'infanzia e al centro di servizio sociale, che assicura comunque il mantenimento di costanti rapporti tra la madre e il bambino.

Art. 61 - Rapporti con la famiglia e progressione nel trattamento¹⁸

1. La predisposizione dei programmi di intervento per la cura dei rapporti dei detenuti e degli internati con le loro famiglie è concertata fra i rappresentanti delle direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale.

2. Particolare attenzione è dedicata ad affrontare la crisi conseguente all'allontanamento del soggetto dal nucleo familiare, a rendere possibile il mantenimento di un valido rapporto con i figli, specie in età minore, e a preparare la famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il soggetto stesso al rientro nel contesto sociale. A tal fine, secondo le specifiche indicazioni del gruppo di osservazione, il direttore dell'istituto può:

a) concedere colloqui oltre quelli previsti dall'articolo 37;

Autorizzare la visita da parte delle persone ammesse ai colloqui, con il permesso di trascorrere parte della giornata insieme a loro in appositi locali o all'aperto e di consumare un pasto in compagnia, ferme restando le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 18 della legge.

¹⁸ Dpr n°230 del 20 giugno 2000

La legge si occupa all'art 19 in modo specifico, da un punto di vista anche sanitario, delle gestanti e delle madri con figli conviventi nonché dei bambini stessi che possono usufruire dell'assistenza di personale qualificato.

L'art 61 pone invece l'attenzione sul rapporto del detenuto con la famiglia esplicitando che tale rapporto debba essere mantenuto o ricostituito là dove vi è stata una frattura conseguente all'arresto e alla detenzione. L'art 61 propone dunque la possibilità di più colloqui con i famigliari o la possibilità di visite al posto dei colloqui che permetterebbero al detenuto di passare più tempo con i figli, anche in ambienti più adatti a loro.

Legge 8 marzo 2001 n. 40 - Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori

Art 1. - Rinvio dell'esecuzione della pena ¹⁹

L'articolo 146 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 146 (Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena). - L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:

Se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;

Se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;

Se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, semprechè l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi".

¹⁹ Legge n°40 dell'8 marzo 2001

L'articolo 147, primo comma, numero 3), del codice penale è sostituito dal seguente: "3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni".

L'articolo 147, terzo comma, del codice penale, è sostituito dal seguente: nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre".

All'articolo 147 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti".

Art. 2 - Modifiche all'articolo 211-bis del codice penale in materia di ricovero coatto²⁰

All'articolo 211-bis del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice può ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona".

²⁰ Legge n°40 dell'8 marzo 2001

Art. 3 - Detenzione domiciliare speciale²¹

Dopo l'articolo 47-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 47-quinquies (Detenzione domiciliare speciale).

Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo.

Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.

Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.

²¹ Legge n°40 dell'8 marzo 2001

All'atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.

Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.

La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.

Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può:

Disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5;

Disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua".

Dall'applicazione della disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non possono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 4 - Allontanamento dal domicilio²²

Dopo l'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 47-sexies (Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo).

La condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, può essere proposta per la revoca della misura.

Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata è punita ai sensi dell'articolo 385, primo comma, del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

La condanna per il delitto di evasione comporta la revoca del beneficio.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa a questi, ai sensi dell'articolo 47-quinquies, comma 7".

Art. 5 - Assistenza all'esterno dei figli minori²³

Dopo l'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

"Art. 21-bis (Assistenza all'esterno dei figli minori).

Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall'articolo 21.

Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno, in particolare l'articolo 21, in quanto compatibili.

²² Legge n°40 dell'8 marzo 2001

²³ Legge n°40 dell'8 marzo 2001

La misura dell'assistenza all'esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre".

Art. 6 - Limiti di applicabilità²⁴

I benefici di cui alla presente legge non si applicano a coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla potestà sui figli, a norma dell'articolo 330 del codice civile.

Nel caso che la decadenza intervenga nel corso dell'esecuzione della misura, questa è immediatamente revocata.

L'intento esplicito della "Legge Finocchiaro" era di risolvere una delle questioni più delicate della detenzione femminile: il rapporto con i figli. Si tratta di provvedimenti che esaltano la centralità della figura materna nello sviluppo del bambino e si fondano sull'opinione, dai più sostenuta, che sia necessario tutelare il diritto ad un'infanzia serena dei figli delle detenute, consentendo la vicinanza dei due e al tempo stesso la lontananza delle sbarre.

Questa legge prevede due cose semplici. La prima è la sospensione obbligatoria dell'esecuzione della pena. Il periodo di detenzione per una madre incinta viene sospeso, non fino a 6 mesi ma fino ad un anno dopo il parto per permettere il periodo di allattamento-svezzamento. La seconda consiste nel diritto della madre a trascorrere la sua detenzione a casa o in strutture protette sul modello delle case-accoglienza fino a quando il figlio non avrà compiuto 8 anni.

²⁴ Legge n°40 dell'8 marzo 2001

Il numero delle donne che riesce a beneficiare di tale legge è però ancora esiguo. Questo perché la legge sembra non aver preso in considerazione il fatto che le madri detenute nelle condizioni di poter usufruire delle detenzione domiciliare speciale, nelle maggior parte dei casi, non hanno una famiglia pronta ad accoglierla né, tanto meno, una casa dove poter vivere in sicurezza con i propri figli. Mentre per le donne italiane, che sono una netta minoranza, è relativamente facile dimostrare di avere fissa dimora per le straniere, soprattutto per le nomadi, non lo è affatto. E ciò scoraggia la magistratura di sorveglianza a concedere le misure alternative.

Inoltre in molti casi la legge resta inapplicata perché la concessione della detenzione domiciliare presuppone l'accertamento della non reiterazione del reato. Condizione che mal si combina con i reati commessi da larga parte delle detenute-madri: furto e spaccio infatti, connessi alla realtà della tossicodipendenza, presentano tipicamente un alto tasso di recidività.

Per quando riguarda la costituzione di asili all'interno delle carceri italiane, la situazione non è migliore. I dati del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria riferiscono della presenza di 17 asili nido in altrettante carceri. Una ricerca di dell'associazione Antigone del 2003 ed attualmente in corso di aggiornamento, mette il luce alcune incongruenze. Si è rilevato infatti che in alcune carceri in realtà non esiste alcun asilo nido e nemmeno è in fase di allestimento, in altre è chiamato "asilo nido" null'altro che la sezione in cui sono detenute le donne²⁵.

²⁵ Bizzarri S., 2005

Al compimento del terzo anno di età del minore avviene l'allontanamento forzato dalla casa circondariale, dopo di che i bimbi potranno vedere la madre sei ore al mese che sono decisamente poche per poter mantenere un rapporto di unione familiare. Con il distacco si ha lo spezzarsi di un rapporto simbiotico che spesso induce ad un forte regresso nei minori. A ciò si aggiunge il disagio delle lunghe attese nelle sale colloquio e l'umiliazione delle perquisizioni personali. Spesso subentra, insieme ad un soffocante senso di colpa della madre, la vergogna di entrambi. Numerose donne rinunciano così agli incontri pur di non dover costringere il figlio a questa trafila.

La Legge Finocchiaro dunque, seppur basata su un principio illuminato, si perde nella costruzione di ostacoli che nella realtà non permettono la sua applicazione. C'è bisogno di rivedere tale normativa in considerazione della tipologia di donne che effettivamente si trova nelle carceri italiane.

Ciò che traspare dalla normativa esaminata è un'attenzione crescente del diritto italiano verso il tema della affettività in carcere. Si potrebbe dire che il nostro ordinamento tende a tutelare la relazione genitore – figlio anche all'interno del carcere o almeno questo è quello che succede in teoria. I problemi sorgono infatti nel momento in cui la legge deve essere applicata: non sempre si riesce a concretizzare la normativa in questione in modo da renderla il più possibile efficace. Gli ostacoli che si pongono e ripropongono in queste situazioni sono di varia natura e questo rende più difficile una risoluzione unitaria del problema.

3.2 La normativa internazionale

All'interno della normativa internazionale che riguarda i diritti dei detenuti sono da tenere in considerazione alcuni articoli tratti dalle Norme delle Nazioni Unite sugli standard minimi per il trattamento dei prigionieri e dalle Regole sul carcere dell'Unione Europea. I testi di cui trattasi riguardano i diritti di tutte le persone detenute in qualsiasi modo o condizione e per qualsiasi motivo.

Questi norme non contengono riferimenti espliciti ai figli dei detenuti, eccetto che per quelli nati in carcere da madri recluse o che sono con loro conviventi all'interno degli istituti penitenziari ma si occupano più in generale dei rapporti che si riferiscono alla sfera dell'affettività del soggetto nella quale rientrano anche le relazioni con i familiari di cui quelle con i figli rappresentano una parte considerevole.

a) **Norme delle Nazioni Unite sugli standard minimi per il trattamento dei prigionieri**

Questa convenzione, presentata nel 1955 a Ginevra durante la Primo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei detenuti, viene definitivamente adottata con la Risoluzione n°663 del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite in data 31 luglio 1957.

Art 37²⁶

E' permesso ai prigionieri, sotto la necessaria supervisione, di comunicare con la propria famiglia e gli amici più stretti a intervalli regolari, sia per corrispondenza che tramite visite.

Art 60²⁷

Il sistema delle istituzioni carcerarie deve cercare di rendere minima ogni differenza tra la vita in carcere e quella in libertà che tende da un lato a ridurre la responsabilità del detenuto e dall'altra il rispetto dovuto alla loro dignità di esseri umani.

²⁶ Art 37 - Prisoners shall be allowed under necessary supervision to communicate with their family and reputable friends at regular intervals, both by correspondence and by receiving visit. , *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (traduzione libera),

²⁷ Art 60 - The regime of the institution should seek to minimize any differences between prison life and life at liberty which tend to lessen the responsibility of the prisoners or respect due to their dignity as human beings.

Before the completion of the sentence, it is desirable that the necessary steps be taken to ensure for the prisoner a gradual return to life in society. This aim may be achieved, depending on the case, by a pre-release regime organized in the same institution or in another appropriate institution, or be release on trial under some kind of supervision which must not be entrusted to the police but should be combined with effective social aid. , *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (traduzione libera)

Prima della conclusione della sentenza, è desiderabile che siano stabiliti i necessari passi da seguire per assicurare al detenuto un ritorno graduale alla vita in società. Questo obiettivo può essere raggiunto in un regime di libertà anticipata, nel medesimo istituto della detenzione o in un altro istituto, o rilasciando il soggetto in prova e seguendolo con una supervisione che non deve essere affidata alla polizia ma può essere accordata con un'effettiva assistenza sociale.

Art 92²⁸

Al prigioniero non ancora processato è consentito di informare immediatamente la famiglia della sua detenzione e gli è data ogni ragionevole facilitazione per comunicare con i suoi famigliari ed i suoi amici e per ricevere le loro visite. Egli è sottoposto soltanto alle restrizioni ed ai controlli che sono necessari nell'interesse dell'amministrazione della giustizia e per la sicurezza e l'ordine all'interno dell'istituto penitenziario.

Gli articoli sopra riportati mettono in evidenza la necessità di favorire il mantenimento o la ricostituzione dei rapporti del detenuto con famigliari ed amici, ampliando così la sfera degli affetti del soggetto recluso.

All'articolo 37 si legge che è consentito ai prigionieri, sotto la supervisione ritenuta necessaria, comunicare con la propria famiglia e gli amici ad intervalli regolari, sia tramite lettere che tramite le visite. Non si fa distinzione tra famigliari

²⁸Art 92 - An untried prisoner shall be allowed to inform immediately his family of his detention and shall be given all reasonable facilities for communicating with his family and friends, and for receiving visit from them, subject only to restriction and supervision as are necessary in the interest of the administration of justice and of the security and good order of the institution, *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (traduzione libera)

e amici perché tutti rientrano nella cerchia degli affetti il cui mantenimento è ritenuto positivo per il percorso di ogni soggetto detenuto verso il reinserimento sociale.

Nell'articolo 60 si trova un riferimento al trattamento penitenziario più in generale. Si dice che devono essere rese minime le differenze tra la vita in carcere e la vita in libertà, per quanto sia possibile, tenendo presente sempre la dignità di esseri umani che va riconosciuta anche ai detenuti e facendo contemporaneamente attenzione a non sminuire quelle che sono le responsabilità di ogni recluso per ciò che ha commesso. Egli se da un lato deve essere consapevole della gravità delle azioni commesse, dall'altro non deve perdere la stima in se stesso.

Inoltre l'articolo in questione dice che è auspicabile decidere il percorso necessario che il detenuto dovrà affrontare durante la reclusione per un ritorno graduale alla vita in società, passo per passo, in modo che esso sia il più possibile graduale e quindi efficace e duraturo. Questo obiettivo può essere raggiunto anche tramite un regime di semilibertà o liberazione anticipata ma solo sotto la dovuta supervisione. Il controllo richiesto non deve essere una mera sorveglianza del soggetto ma deve nascere da un accordo stipulato dall'istituto penitenziario con i servizi sociali in modo da permettere effettivamente il reinserimento del soggetto nella società.

L'art 92 riporta l'attenzione al rapporto con la famiglia soffermandosi sul momento successivo all'arresto e durante l'attesa del processo dichiarando ciò che è consentito fare o non fare a colui che si ritrova imprigionato. Il detenuto può innanzitutto avvisare immediatamente la famiglia della sua detenzione e gli è data ogni ragionevole facilitazione nella comunicazione con amici e familiari e nella

possibilità di incontro tramite le visite. Egli è sottoposto solo alle restrizioni necessarie nell'interesse dell'amministrazione della giustizia e per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine all'interno dell'istituto penitenziario. Se vengono tutelati i diritti di colui che è stato dichiarato colpevole e sta scontando una pena, tanto più devono essere garantiti i medesimi diritti per colui che è ancora in attesa di una sentenza.

b) Regole sul carcere dell'Unione Europea

Nel 1984 il Consiglio dei Ministri d'Europa ha ritenuto necessario rivedere le norme contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite sugli standard minimi nel trattamento dei detenuti alla luce di una maggiore attenzione del significato sociale delle stesse e alla luce di cambiamenti e modifiche avvenuti nel corso degli anni e che riguardano in modo specifico il trattamento delle persone recluse.

Le Raccomandazioni conseguenti a detta rivisitazione non sono vincolanti per gli Stati membri ma sono testimonianza della consapevolezza delle istituzioni europee che esiste una serie di diritti facenti capo ai soggetti detenuti che devono trovare un'adeguata garanzia a livello nazionale e sopranazionale perché volti a tutelare la dignità e l'integrità della persona umana.

Art 65²⁹

Ogni sforzo deve essere fatto per assicurare che il sistema penitenziario sia progettato e amministrato al fine di:

- Assicurare che le condizioni di vita siano compatibili con gli standard accettati dalla comunità

²⁹ Art 65 - Every effort shall be made to ensure that the regimes of the institutions are designed and managed so as:

- to ensure that conditions of life are compatible with human dignity and acceptable standards in the community;
- to minimise the detrimental effects of imprisonment and the differences between prison life and life at liberty which tend to diminish the self-respect or sense of personal responsibility of prisoners;
- to sustain and strengthen those links with relatives and the outside community that will promote the best interest of prisoners and their families;
- to provide opportunities for prisoners to develop skills and aptitudes that will improve their prospect of successful resettlement after release, *The European Prison Rules* (traduzione libera)

- Rendere minimi gli effetti dannosi della carcerazione e le differenze tra la vita in prigione e la libertà
- Sostenere e rafforzare quei rapporti con i parenti e la comunità esterna che possono favorire il miglior interesse dei detenuti e delle loro famiglie
- Procurare opportunità per i prigionieri di sviluppare professionalità e attitudini che miglioreranno le loro prospettive di successo di reinserimento dopo il rilascio

Art 70³⁰

Il percorso dei prigionieri per il rilascio deve avere inizio al più presto possibile, dopo l'arrivo in un istituto penale. In questo modo il trattamento può porre l'attenzione, non sull'esclusione dei detenuti ma sul loro far parte della società.

Le agenzie locali e i servizi sociali possono collaborare, ogni volta che sia possibile, con il gruppo istituzionale nel percorso di riabilitazione dei prigionieri in particolare nel mantenere ed incrementare le relazioni con la famiglia, le altre persone ed il territorio. I passi devono susseguirsi in modo da tutelare, in accordo con la legge e la sentenza, i diritti legati agli interessi civili, la sicurezza sociale e gli altri benefici sociali dei detenuti.

³⁰ Art 70 - The preparation of prisoners for release should begin as soon as possible after the reception in a penal institution. Thus, the treatment of prisoners should emphasize not their exclusion from the community but their continuing part in it. Community agencies and social workers should, therefore, be enlisted wherever possible assist the staff of the institution in the task of social rehabilitation of the prisoners particularly maintaining and improving the relationships with their families, with other persons and with the social agencies. Steps should be taken to safeguards, to the maximum extent compatible with the law and the sentence, the rights relating to civil interests, social security rights and other social benefits of prisoners.

L'art 65 si rivolge alle istituzioni dello Stato chiedendo che vengano fatti tutti gli sforzi necessari per assicurare condizioni di vita interne al carcere che corrispondano agli standard accettati dall'Unione Europea, che siano dunque in linea con il rispetto dei diritti normalmente garantiti ad ogni individuo. Viene chiesto che venga fatto quanto ritenuto opportuno per rendere minime le differenze tra la vita in carcere e la vita fuori dal carcere in modo da eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, gli effetti negativi della detenzione. Per fare ciò il soggetto ristretto deve essere accompagnato in un percorso che lo aiuti, passo dopo passo, ad essere consapevole della propria responsabilità per le azioni commesse senza che questo lo porti, come troppo spesso accade, a perdere rispetto per se stesso.

L'art 65 dice inoltre che deve essere fatto ogni sforzo necessario per sostenere e rafforzare quei rapporti con i parenti e la comunità esterna che possono favorire il reinserimento del detenuto nella società e all'interno della proprio nucleo familiare.

Infine l'articolo considerato dice che deve essere fatto quanto possibile per procurare al detenuto delle opportunità in modo che possa sviluppare professionalità e attitudini che miglioreranno le sue prospettive di successo nel reinserimento sociale dopo il rilascio.

Si può dire che l'art 70 si rivolga, in modo particolare, alle istituzioni carcerarie spronandole affinché la persona arrestata non debba aspettare troppo tempo prima di accedere ad un percorso riabilitativo. Si auspica che tale percorso venga costruito con la collaborazione della comunità esterna al carcere in modo da garantire un legame continuo tra il detenuto e la società civile. Il programma di

reinserimento deve svilupparsi in modo graduale perché questo può dare maggiore garanzia del rispetto degli interessi civili del soggetto sottoposto ma anche delle esigenze di sicurezza sociale.

c) Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia

La presenza di bambini all'interno di strutture carcerarie, seppur temporaneamente, appare come una pratica contraria ai diritti umani sia nei confronti del minore che sia per la rottura dell'unità familiare.

Viene naturale soffermarsi brevemente su quanto dice la Convenzione Internazionale dell'Onu sui diritti dell'infanzia. La convenzione insiste sul concetto dell'“interesse superiore” del fanciullo. Tale interesse non può essere preceduto da quello dello Stato alla propria sicurezza. Quest'ultimo interesse deve infatti essere conciliato con quello del bambino a restare con i propri familiari.

L'unico modo per fare ciò è un adeguamento culturale e conseguentemente normativo, che permetta di portare la mamma, con il figlio al di fuori del carcere e che permetta di costituire spazi e tempi che meglio si adeguino alle necessità di genitori e figli nella costruzione e nel mantenimento delle loro relazioni.

Art 3³¹

In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

³¹ Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, 1989

Gli Stati Parti si impegnano ad assicurare al bambino la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.

Gli Stati Parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Art 9³²

Gli Stati Parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori trascurano o maltrattano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.

³² Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, 1989

Gli Stati Parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.

Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno stato parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato Parte fornisce dietro richiesta dei genitori, al fanciullo oppure, in caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo.

Art 18³³ comma 1

Gli Stati Parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai genitori del fanciullo oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.

Come risulta dagli articoli sopra riportati, la Convenzione sui diritti dell'infanzia si basa sul presupposto che la famiglia sia unità fondamentale della

³³ Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, 1989

società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri, per questo essa deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella società.

Lo sviluppo del bambino quindi è favorito dal suo inserimento in una famiglia.

Leggiamo negli articoli sopra riportati che l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente in tutte le decisioni che lo riguardano; gli Stati Parti si impegnano dunque ad assicurargli la protezione e le cure necessarie, in considerazione dei diritti e doveri dei suoi genitori.

All'articolo 9 si dice che gli Stati vigilano perché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Se la separazione avviene gli Stati Parti rispettano il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori.

Nel caso in cui la separazione sia il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte di entrambi i genitori o di uno di essi lo Stato fornisce al fanciullo, o se del caso, ad altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari.

La Convenzione auspica per ogni bambino una vita serena in una famiglia stabile ed equilibrata ma si preoccupa di tutelare quelle situazioni in cui vi sia una separazione, anche forzata, tra genitore e figlio. Pur riconoscendo la necessità, in date circostanze, della detenzione dell'adulto, si ritiene che sia fondamentale per

lo sviluppo del bambino mantenere una relazione continua con il padre o la madre reclusi.

Ancora la convenzione sostiene che la responsabilità di allevare il bambino è responsabilità in primo luogo dei genitori, per questo gli Stati Parti, se necessario, accordano aiuti appropriati ai genitori che si trovano in difficoltà.

La Convenzione sui diritti dell'infanzia ha il chiaro obiettivo di tutelare una serie di diritti di cui i minori sono titolari ma appare altrettanto chiaro che l'interesse superiore del fanciullo può trovare la sua massima attuazione all'interno delle famiglia e delle relazioni tra i suoi membri. .

Rileggendo le Regole minime delle Nazioni Unite per il trattamento dei reclusi e le Regole europee sul carcere alla luce della Convenzione internazionale per il diritto all'infanzia appare evidente come i principi contenuti nella Convenzione possano influenzare positivamente il trattamento dei genitori reclusi.

Per tutelare adeguatamente il bambino è infatti necessario sostenere i genitori nel percorso di reintegrazione nel proprio ruolo di padre e madre e fare in modo che vengano rimossi gli eventuali ostacoli che bloccano il rapporto con il figlio. Il minore non può crescere senza una relazione parentale fondante, per questo è necessario tentare di recuperare, quando è possibile, la relazione spezzata dalla detenzione e per questo bisogna studiare un percorso di sostegno non solo per il minore ma anche per l'adulto.

Capitolo 4 – COME E PERCHE' FAVORIRE LA RELAZIONE DEL GENITORE DETENUTO CON I PROPRI FIGLI

“...vorrei iniziare questa mia lettera parlando solo dei miei figli, che per circa due anni non ho avuto la possibilità di vedere. Ci sono stati momenti che non avevo più voglia di vivere, mi sembrava mi mancasse la terra sotto i piedi. Vivevo con l'ansia perenne. Alcune notti le passavo sveglio, andavo in bagno e guardavo per ore fuori dalle sbarre della finestra e mi chiedevo cosa facessero i miei figli, cosa pensavano, dove si trovavano. Speravo soltanto che stessero bene, lo speravo con tutta l'anima...” Giulio³⁴

Uno degli aspetti più dolorosi proprio alla detenzione, è quello della separazione dalla famiglia ma soprattutto dai figli. Per molti detenuti separarsi dai figli non significa solo un allontanamento ma una vera e propria sparizione, e ciò accade particolarmente nel caso di detenuti padri. Si interrompe il rapporto con il figlio e con la rete sociale di riferimento che va dalla scuola ai servizi sociali passando per tutti i soggetti coinvolti nella storia sia del detenuto che del bambino.

Questa separazione per il figlio significa anche perdita dei punti di riferimento, di radici, di storia personale con cui deve fare i conti. “A tutto questo può succedere che si aggiungano anche emarginazione e discriminazione che portano spesso (nel 30% dei casi) a ripetere lo stesso percorso di carcere del genitore.”³⁵

³⁴ Martino G., 2003

³⁵ Sacerdote L.,2002

Quando una persona entra in carcere non gli è più permesso di decidere con chi coltivare i rapporti, e gli affetti rimangono drammaticamente fuori da ogni possibilità di scelta. La solitudine, la lontananza, e quindi l'impossibilità di avere continui e regolari contatti con i propri cari sono spesso l'origine di un crollo psicofisico, di cui risente tutta la famiglia, con la conseguenza di un'inevitabile frantumazione del rapporto emotivo-sentimentale.

L'individuo si trova a dover abbandonare il suo lavoro, la sua abitazione, gli affetti, ovvero tutti quegli elementi che costituivano il suo progetto di vita. Per questo "il carcere può rappresentare, per il soggetto detenuto, una seria minaccia per gli scopi della sua vita, per il suo sistema difensivo, per la sua autostima ed il suo senso di sicurezza, una minaccia che nel tempo si concretizza in una progressiva disorganizzazione della sua personalità".³⁶

E' noto, per esempio, come la maggior parte dei suicidi che avvengono in carcere siano strettamente connessi ad una situazione di solitudine del soggetto che è troppo spesso conseguenza della frantumazione dei rapporti familiari aggravata dall'ingresso in istituto.

Il mantenimento dei rapporti familiari è dunque fondamentale per il recluso e favorire questi legami è vantaggioso per il detenuto, per il figlio ma anche per la società.

In questo senso, riconoscere l'affettività, e in conseguenza anche la genitorialità, come diritto della persona incarcerata è un passo fondamentale: se la persona detenuta si sente riconosciuta come portatrice di diritti, certo sarà

³⁶ Bargiacchi C., 2006

più stimolata a riconoscere anche i propri doveri e questo non potrà che avere effetti positivi sul suo percorso in carcere e nella vita quotidiana dopo la liberazione. Le persone che salvano i loro rapporti familiari, che quando escono dal carcere hanno una famiglia e degli affetti poichè e che sono riusciti a mantenerli durante la detenzione, sono persone che senza dubbio rappresentano un rischio minore per la società.

Capita spesso che tra i tanti pregiudizi che si hanno nei confronti dei carcerati ci sia anche quello di pensare di essere di fronte a padri e madri che non sanno prendersi cura dei loro figli. Questo non è però sempre vero.

“Essere detenuto non significa obbligatoriamente essere un cattivo genitore, anche se è pur vero che tale consapevolezza è riflessa nel soggetto dalla percezione dell’ambiente, e che comunque il vissuto di inadeguatezza al problema del rapporto con i figli si accentua necessariamente con l’ingresso in carcere.”³⁷

Per far fronte a questa situazione è necessario che vengano favorite le relazioni con i propri familiari ed amici, soprattutto per quanto riguarda il legame con i propri figli. Ma per ottenere dei risultati positivi in questo senso, bisogna mettere in atto un percorso che aiuti in modo costante ed efficace il detenuto a riacquisire il proprio ruolo di genitore.

La persona che si trova in carcere deve avere l’occasione di rivedere la propria vita, di scoprire di avere delle risorse, di prepararsi a diventare padre o madre e cioè a instaurare delle relazioni stabili con chi ha messo al mondo.

³⁷ Biondi G. e Daga L.,

Sostenere i rapporti familiari non va a vantaggio solo del genitore ma è uno strumento efficace per la serenità del bambino: il rapporto con il proprio genitore rappresenta infatti un bisogno/diritto fondamentale e indispensabile per un'armoniosa crescita del minore, che non può essere ignorato o negato ma deve essere il più possibile favorito e migliorato.

I bambini con genitori che vengono arrestati possono presentare notevoli problemi rispetto ad un normale percorso di crescita. Molti vivono l'esperienza di una separazione improvvisa da una delle persone che si prendevano cura di loro e diventano più sensibili a emozioni come la paura, la rabbia, l'ansia e la depressione. “Le conseguenze comportamentali di questi bambini possono essere gravi se non ci sono interventi positivi che tendono a favorire il loro sviluppo armonico. Se non vengono attivati percorsi con questo fine diventa alto il rischio di delinquenza con conseguente incarcerazione che viene definita come intergenerazionale.”³⁸

D'altra parte il rapporto genitore – figlio rappresenta anche un percorso che si trova in linea con gli obiettivi risocializzativi della pena per quanto concerne il genitore detenuto. La possibilità di relazionarsi con chi è fuori e oltre il carcere è un presupposto e, al tempo stesso, uno strumento fondamentale ai fini del percorso personale e del reinserimento sociale e deve quindi essere agevolato.

Un altro aspetto molto importante che influisce sulla serenità del detenuto, e quindi sull'esito positivo del suo percorso riabilitativo, è l'atteggiamento del figlio nei suoi confronti. Tale atteggiamento è, senza

³⁸ Simmons C.W., 2000

dubbio, orientato da molti fattori esterni, tra i quali svolge un ruolo primario l'atteggiamento del genitore non detenuto nei confronti del genitore recluso. E' ovvio che se il primo avrà un comportamento di rispetto e accoglienza verso il secondo, questo contribuirà a creare nel bambino una visione positiva del genitore incarcerato.

Il bambino deve essere accompagnato nella realizzazione della situazione in cui si trova il genitore ed essere sostenuto nel suo rapporto con il padre o la madre detenuti che, da un lato non devono essere sminuiti a sui occhi e dall'altro, come a volte accade, non devono essere idealizzati. In entrambi i casi il modo di vedere il proprio genitore da parte del figlio, rischia di avere un'influenza negativa sulla relazione che si instaura tra i due e sul percorso di crescita e affermazione personale tanto del figlio quanto dell'adulto recluso.

L'assunzione dei propri ruoli o funzioni da parte dei genitori incarcerati presenta notevoli difficoltà e queste costituiscono un danno per il reinserimento. Più il genitore perde il contatto con il figlio e più gli dà una straordinaria importanza, fissandolo in un quadro ideale. Al momento dell'incontro il figlio reale viene messo in competizione con quello sognato e non può allontanare dal genitore l'idea che si è fatto di lui perché il tempo delle visite è troppo poco.

“Con il passare del tempo il bambino si sente sempre più estraneo all'immagine nel quale lo ha ridotto il genitore al punto che, in certi casi, non può più comunicare con lui.”³⁹

³⁹ Bouregba A.,2002

Intervenire sul genitore aiutandolo a prendere coscienza della situazione che ha di fronte, del suo ruolo di padre o madre e della possibilità di relazionarsi positivamente con il figlio, è quindi il primo passo da compiere.

“E’ auspicabile a questo scopo attivare dei progetti a favore dei detenuti che abbiano l’obiettivo di valorizzare la genitorialità diventando al contempo un’opportunità importante per la persona ristretta per”⁴⁰ :

- Crescere come persona in qualità di genitore, con la consapevolezza che l’aiuto, la facilitazione sul piano della relazione con i figli sia importante anche per la crescita equilibrata di un minore che dovrà imparare a comprendere, accettare e vivere serenamente una situazione familiare così particolare
- Utilizzare al meglio la possibilità di vedere i propri figli in carcere attraverso un setting privilegiato in cui le modalità , gli spazi, e i tempi sono maggiormente adatti ad accogliere i minori
- Riconoscere l’affettività come proprio diritto anche di persona detenuta perché, se il carcerato si sente riconosciuto come portatore di diritti, certamente è più stimolato a riconoscere anche i suoi doveri

E’ doveroso, nei confronti dei genitori e dei figli minori, attivare un percorso di accompagnamento genitore-figlio durante la separazione dovuta alla detenzione. Deve essere un percorso condiviso e personalizzato. Si parte dal genitore detenuto, perché non ci può essere tutela del minore se non si è intervenuti innanzitutto a sostegno del genitore. Il passo successivo consiste nel

⁴⁰ Progetto Bambini e Carcere

trovare un punto di equilibrio determinato soprattutto dal benessere del bambino.

I detenuti risultano spesso trovarsi nella condizione di genitori abbandonati, che non sanno come muoversi nei confronti dei loro figli per recuperare i rapporti che si sono disgregati ed indeboliti. L'intervento auspicato deve dunque essere rivolto a dare supporto alla funzione genitoriale dell'adulto per farlo entrare a pieno titolo nella rete di relazione che scandisce la vita del figlio (carcere, famiglia d'origine, servizio sociale, famiglia affidataria, comunità, scuola, amici). Quello prospettato è dunque un intervento che si sviluppa su vari livelli e che vede la collaborazione di quanti entrano in contatto con il detenuto o con i suoi figli.

Certamente non è un cammino facile, molte sono infatti le difficoltà che possono incontrarsi da un punto di vista normativo ma anche da un punto di vista culturale e sociale. Ciò non toglie che è dovuto al detenuto il riconoscimento e la conseguente tutela delle sue funzioni di genitore e al figlio la possibilità di crescere avendo vicino, in una condizione che sia il meno possibile traumatica, padre e madre.

Capitolo 5 - LE ESPERIENZE

“...chi abita il carcere, anche come operatore, non è abituato a sentire bambini all’interno di un istituto maschile e quando una mattina mi capitò di sentire l’urlo e il pianto disperato di un bambino allertai subito l’udito ed indirizzai lo sguardo. Era il momento della conclusione dell’ora di colloqui e, in fondo al corridoi, vidi un bambino con la mano protesa verso il papà nel tentativo di stringersi ancora a lui. Dall’altra parte l’uomo, impotente, pian piano si allontanava cercando di nascondere le lacrime e un senso di rabbia e di dolore. In quella scena era racchiuso un dramma emotivo che dovrebbe colpire ed interrogare chiunque...man mano si rafforzò in me l’idea che quel momento, così drammatico e disperato, se accompagnato, poteva sollecitare con forza la responsabilizzazione e la ricerca di un riscatto.”⁴¹

Una proposta su come muoversi per favorire le relazione affettive all’interno del carcere, seppur generale e teorica, è contenuta dalla Raccomandazione 1340 del 1997 dell’Unione Europea.⁴²

Nel documento considerato è dichiarato che l’Assemblea Generale dell’Unione Europea riferisce sulla raccomandazione 1257 del 1995 riguardante le condizioni della detenzione negli stati membri e sull’ordinanza 503 del 1995 che si occupa della medesima materia. Alla luce di questi due documenti fu istituita la Commissione per gli affari sociali, famigliari e sanitari allo scopo di preparare un rapporto che mettesse in luce le problematiche sociali conseguenti alla detenzione.

⁴¹ Di Pardo V., 2005

⁴² Recommendation 1340 (1997) on the Social and Family Effects of Detention, Adottata dall’Assemblea Generale dell’Unione Europea il 22 settembre del 1997 (appendice)

L'Assemblea sottolinea come la detenzione ponga una serie numerosa di problemi sociali, in particolare nei confronti della famiglia e soprattutto in riferimento al rapporto con i figli e con l'intero svolgimento della vita familiare nel suo complesso. Questi problemi, secondo la ricerca effettuata dalla Commissione incaricata, hanno ricevuto negli anni passati un'attenzione insufficiente.

Alla luce di ciò l'Assemblea raccomanda che il Consiglio dei Ministri inviti gli stati membri a:

- Ridurre, in caso di sentenze brevi, i periodi di detenzione che possono portare alla rottura dei rapporti familiari
- Incoraggiare l'uso delle pene alternative che permettono al soggetto condannato di mantenere con più facilità i contatti con il mondo esterno e la propria famiglia
- Continuare a garantire benefici sociali alle famiglie che vengono a trovarsi in difficoltà per la reclusione di uno dei loro membri
- Espandere i servizi per le famiglie, in modo particolare per i bambini che vivono in prigione o hanno un genitore recluso e a provvedere affinché vengano date ai familiari del recluso tutte le informazioni necessarie sui servizi di sostegno esistenti sul territorio
- Migliorare le condizioni delle visite in prigione in particolar modo provvedendo alla realizzazione di spazi dove i prigionieri possano trascorrere del tempo da soli con la propria famiglia
- Fornire, dove necessaria, assistenza medica, psicologica o psichiatrica anche in carcere

- Promuovere percorsi riabilitativi durante e dopo la detenzione per dare stabilità al soggetto ed eliminare eventuali problemi di droga e alcool
- Ridurre al minimo gli effetti dell'esperienza criminale dando ai prigionieri una formazione professionale

L'Assemblea spinge il Consiglio dei Ministri a sviluppare ed espandere la cooperazione e gli studi a livello europeo degli effetti sociali legati alla carcerazione, come la salute mentale e fisica del detenuto, la povertà in carcere, la questione dei bambini in carcere o con genitori detenuti.

Lo scopo principale della Raccomandazione 1340 è quello di migliorare le condizioni dei detenuti, anche dando la dovuta attenzione alla sfera affettiva della persona perché si riconosce ai rapporti con i famigliari un ruolo fondamentale nel percorso riabilitativo del detenuto.

Possiamo dire che sono sempre più numerose, negli ultimi anni, le esperienze concrete che, alla luce degli effetti negativi della detenzione sui rapporti famigliari, consentono un avvicinamento dei genitori detenuti con i loro figli. Tali attività, presenti ormai in molti Stati, hanno l'obiettivo di migliorare la relazione dei detenuti con i loro bambini specialmente dopo una separazione che è troppo spesso improvvisa e totale.

A livello internazionale, in ambito europeo, l'iniziativa più importante è senza dubbio quella del Comitato per i Bambini con Genitori Detenuti promossa proprio dall'Unione Europea e che da alcuni anni ha assunto il ruolo di modello per le singole esperienze interne ad ogni Stato.

In Italia si registrano una crescita delle iniziative attivate dalle diverse Amministrazioni Penitenziarie con il sostegno e la collaborazione di associazioni di volontariato che si occupano tematiche strettamente collegate al mondo del carcere. Nel nostro Paese le iniziative più rilevanti sono, senza dubbio, quella dell'associazione BambiniSenzaSbarre, che da tempo opera specialmente nel carcere di San Vittore e che ha strutturato un programma seguendo con particolare attenzione le linee guida dell'Eurochips, e quella del Telefono Azzurro che è impegnato da alcuni anni, in vari istituti penitenziari, nella realizzazioni di spazi interni al carcere che favoriscano l'incontro tra genitori e figli.

5.1 L'eurochips e il suo programma⁴³

Il Comitato Europeo per i bambini di genitori incarcerati (EUROCHIPS = European Committee for Children of Imprisoned Parents) è un'associazione a vocazione europea creata nel 2000 a favore dei figli di genitori detenuti. Si calcola che ogni anno circa 800.000⁴⁴ bambini si trovano in questa condizione all'interno dell'Unione Europea, a volte anche con entrambi i genitori in prigione. Malgrado ciò non si tiene nella giusta considerazione l'impatto psicologico e sociale che la detenzione di un genitore ha sullo sviluppo di un bambino. La separazione sopraggiunge spesso in tenera età, soprattutto nei paesi che non autorizzano i figli a restare presso la madre detenuta oltre il primo anno di età come Svezia, Irlanda o Scozia.

Gli ostacoli al mantenimento dei legami possono anche essere di natura geografica, finanziaria o psicologica. In Grecia, per esempio, uno studio dell'università di Salonicco (1998) ha rilevato che la condanna delle madri incarcerate era tale che in gran numero le detenute di Atene preferivano nascondere la loro maternità ed alcune arrivavano fino al punto di distruggere le foto dei figli.

Col sostegno della Fondazione Bernard van Leer, con sede all'Aja, EUROCHIPS si pone come obiettivo la 'costruzione' di una rete di professionisti in ambito penitenziario e specialisti dell'infanzia per sviluppare azioni già in corso e incoraggiare nuove iniziative per il bambino del detenuto.

⁴³ www.eurochips.org

⁴⁴ Queste cifre sono state estrapolate da diversi dati demografici perchè non esistono statistiche precise

Creata in Francia grazie all'iniziativa della Fédération des Relais Enfants-Parents (Federazione di contatto bambini-genitori) e della Fondazione Bernard van Leer, EUROCHIPS si è progressivamente costituita attraverso una serie di seminari di lavoro a Bruxelles, Marsiglia, Barcellona, Heerhugowaard e Roma, missioni di osservazione (Londra) e conferenze (Parigi, Bruxelles). Un rapporto sulla situazione del bambino del detenuto in 8 paesi dell'Unione è stato presentato nel 1997 alla conferenza di Bruxelles.

Eurochips ha sede a Montrouge alla periferia di Parigi ed è gestita da due coordinatrici del programma. L'associazione è già presente in 5 paesi europei:

Francia: la Fédération des Relais Enfants-Parents (FREP), diretta dallo psicoanalista Alain Bouregba, autore del testo *De la rupture au maintien du lien* (1991) e firmatario dell'opera collettiva *Les liens familiaux à l'épreuve du pénal* (2001). La FREP interviene in 26 prigioni in Francia ed è consulente del Ministero della Giustizia e dell'Amministrazione penitenziaria francesi.

Italia: Relais Bambini Senza Sbarre/ Gruppo Carcere Cuminetti : si occupa della relazione genitori detenuti e nel carcere di San Vittore a Milano. Giovanni Biondi, psicologo, direttore del servizio psico-sociale del Hospedale Pediatrico Bambino Gesù a Roma, ed autore del testo *Lo sviluppo del bambino in carcere* (1994).

Belgio: Relais Enfant-Parents Belgique che opera in 7 istituti carcerari. Marie-Hélène Sauveur, pediatra presso a l'Office de la Naissance et de l'Enfance, (O.N.E), di Liegi.

Gran Bretagna: Federation of Prisoners' Families Support Groups (FPFSG) a Londra.

Olanda: Ria Wolleswinkel, professore di diritto presso l'Università di Maastricht, Bernadette van Dam, direttrice di penitenziario ad Amsterdam.

L'attività di EUROCHIPS consiste in:

1. Agire come portavoce del bambino del detenuto.
2. Sensibilizzare il pubblico, i giudici, la magistratura, i professionisti che operano per l'infanzia e le amministrazioni competenti.
3. Elaborare una guida delle pratiche esistenti nei diversi paesi dell'Unione europea.
4. Creare un centro d'informazione e di ricerca per:
 - Fornire statistiche più precise sul numero di bambini interessati.
 - Valutare gli effetti della detenzione di un genitore sullo sviluppo e la socializzazione del bambino
 - Stabilire l'impatto della detenzione sui bambini affidati : i servizi sociali dell'UE si occupano di circa 800.000 minorenni, quanti tra loro hanno un genitore carcerato?
 - Studiare la correlazione tra indebolimento dei legami familiari e tendenza alla recidività.
 - Incoraggiare gli Stati e le istanze europee competenti affinché tengano conto delle seguenti raccomandazioni

A. Miglioramento dell'accoglienza nelle carceri :

- Prevedere in tutti i luoghi di detenzione degli spazi adatti ai bambini.
- In caso di assenza di un membro della famiglia, prevedere che il bambino sia accompagnato da persone competenti, professioniste o volontarie.

B. Miglioramento della comunicazione tra il bambino ed il suo genitore :

- Prendere in considerazione le circostanze aggravanti come i problemi economici, le rotture e i dissapori familiari o l'incarcerazione di entrambi i genitori.
- Agevolare i contatti telefonici o qualsiasi altro mezzo di comunicazione in grado di rimediare ad un impossibile incontro fisico con il proprio figlio; in modo particolare per gli extracomunitari.

C. Dare ai genitori la possibilità di esercitare la loro autorità e le loro responsabilità :

- Prendere in considerazione la responsabilità del genitore dal momento del arresto ed in ogni momento della procedura penale.
- Ogni qual volta sarà possibile e compatibile con la pena irrogata fare uso di provvedimenti e misure applicate all'esterno del carcere per mantenere i legami familiari.

D. Migliorare la competenza dei professionisti :

- Incoraggiare l'integrazione, nell'ambito della formazione iniziale e continua del personale penitenziario, dei problemi relativi all'infanzia.

- Favorire il mantenimento dei legami fra il bambino e il suo ambito familiare.
- Promuovere programmi miranti a pianificare e preparare le separazioni e il ricongiungimento.

Eurochips non finanzia direttamente le azioni sul campo ma dà il suo appoggio a lavori di ricerca, atelier e seminari che promuovano le iniziative rivolte a bambini di genitori detenuti.

Cosa accade per esempio a un bambino quando uno dei genitori viene arrestato? Spesso i bambini sono presenti al momento dell'arresto ma la polizia raramente è preparata a intervenire in modo adeguato nei confronti dei bambini. Le soluzioni sono spesso improvvisate. Ad Amsterdam un progetto pilota prevede un numero verde attivo 24/24 che consente alla polizia ed ai genitori di entrare in contatto con uno reparto speciale - direttamente collegato con i servizi sociali competenti - che prende in carico il bambino in attesa di trovare una soluzione più stabile.

In Francia il Relais Enfants-Parents ha creato spazi d'incontro all'interno di diversi istituti di pena.

In Olanda le madri possono trascorrere un certo numero di week-end con i loro bambini, di età dai zero ai 14 anni, in un luogo di detenzione semi-aperto. Presso il carcere di Holloway in Inghilterra le madri detenute hanno accesso ad una piscina che aiuta la comunicazione non verbale e allevia lo stress del bambino.

Grazie al Relais Bambini Senza Sbarre le madri detenute nel carcere di San Vittore a Milano possono partecipare ad attività di artigianato grazie alle quali

confezionano oggetti da inviare ai loro bambini lontani mantenendo così in maniera simbolica il legame madre-bambino. Queste attività servono anche a familiarizzare fra loro e a rafforzare la propria identità di madri.

Il messaggio di Eurochips è chiaro e pone al centro della sua azione il bambino. Il bambino ha diritto di sapere la verità sulla detenzione dei genitori e prima di tutto deve poter mantenere un legame con loro come stipulato dalla Convenzione dei diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite del 1989. Certo è che questo legame deve essere mantenuto, rafforzato e sviluppato perché può essere per il bambino e per il genitore fonte di benessere.

5.2 Le esperienze italiane

Anche nel nostro Paese, sono diverse le esperienze che, ogni giorno vedono associazioni, Amministrazione Penitenziaria, famiglie e detenuti collaborare nell'intento di facilitare il recupero o il mantenimento delle relazioni del recluso con i propri figli.

a) **BambiniSenzaSbarre**⁴⁵

BambiniSenzaSbarre nasce come gruppo nel 1997 dall'Associazione Cuminetti presente in carcere con attività culturali, nel 2002 si costituisce in associazione senza scopo di lucro con il sostegno della Fondazione olandese Bernard van Leer, (impegnata dal 1949 nel sostegno di attività che promuovono lo sviluppo della prima infanzia in 40 Paesi), è membro di Eurochips (organismo di rete europea che collega realtà impegnate sul tema della genitorialità in carcere) e collabora con la Federazione Relais Enfants Parents di Parigi.

E' presente nel carcere di San Vittore con tutte le sue attività e sul territorio come agenzia psicopedagogia specializzata.

L'intervento di BambiniSenzaSbarre si sviluppa attraverso l'individuazione di un percorso d'accompagnamento del bambino e del genitore, nella loro esperienza di separazione e di necessità di mantenimento o di ricostruzione della relazione attraverso un'attività di mediazione con l'esterno a sostegno della funzione genitoriale nell'interesse del bambino.

⁴⁵ www.bambinisenzasbarre.org

Si è cercato di creare il più possibile spazi e tempi che possano essere adeguati ai bambini.

Tale obiettivo si è concretizzata nella dotazione, presso l'istituto penitenziario, di un angolo giochi per l'attesa dei colloqui. I colloqui sono possibili un giorno alla settimana e la domenica è riservata solo agli incontri con i figli in una sala allestita per questi colloqui dove i bambini utilizzano giochi, consumano una merenda e socializzano fra loro.

Si ritiene opportuna, almeno inizialmente la presenza degli operatori di bambinisenzasbarre ai colloqui con il genitore detenuto. Questa presenza deve essere condivisa con entrambi e genitori ed è una presenza discreta e rassicurante la cui funzione è proprio quella di accompagnare il minore ad un incontro che potrebbe risultare difficile.

E' previsto anche un accompagnamento casa-carcere dei bambini che vogliono andare al colloqui se ci sono delle difficoltà della famiglia o se è un elemento programmato nel lavoro di sostegno psicopedagogico per consentire un colloquio solo con il figlio.

L'associazione organizza anche incontri di gruppo per i padri e le madri detenuti dove sono affrontati i temi che riguardano la relazione coi figli. Questi incontri prevedono la partecipazione anche di esperti, psicopedagogisti, psicologi, giudici, assistenti sociali e rappresentanti istituzionali.

Oltre agli incontri di gruppo è possibile per il genitore accedere a colloqui di counseling e di sostegno psicopedagogico privato da cui può nascere poi un percorso condiviso di "accompagnamento".

Sempre all'interno del percorso dei genitori è stato allestito uno spazio dove pensare ai propri figli mentre si confezionano oggetti di stoffa (oggetti messaggio) destinati a loro (mutuata dall'esperienza francese del Relais Enfants Parents). E' un'esperienza significativa specialmente per le madri straniere che non possono incontrare i figli lontani e per le quali l'invio di un oggetto realizzato per loro rappresenta uno strumento concreto di mantenimento del legame.

BambiniSenzaSbarre ha attivato anche una rete di sostegno psicopedagogico per le famiglie dei carcerati nell'intento di costruire un percorso il più possibile condiviso e completo.

Questo progetto vede la collaborazione degli operatori istituzionali che vengono coinvolti nella presa in carico del soggetto in un'ottica di mantenimento della relazione genitoriale.

b) Telefono azzurro⁴⁶

Il Progetto “Bambini e Carcere” si propone di valorizzare la genitorialità rappresentando anche per il detenuto un’opportunità: per crescere come persona in qualità di genitore, con la consapevolezza che l’aiuto, la facilitazione sul piano della relazione con i propri figli sia importante anche per la crescita equilibrata di un minore che dovrà imparare a comprendere, accettare e vivere positivamente una situazione familiare così particolare; per utilizzare al meglio la possibilità di vedere i propri figli in carcere attraverso un setting privilegiato in cui le modalità, gli spazi e i tempi sono maggiormente adatti ad accogliere i minori; per riconoscere l’affettività come diritto della persona detenuta, poiché se sente riconosciuta come portatrice di diritti, certamente è più stimolata a riconoscere anche i suoi doveri.

Studiato a sostegno dei bambini e adolescenti figli di genitori detenuti, il progetto si articola in due modalità diverse, non sempre contemporaneamente presenti nello stesso istituto

In alcune città italiane il Comitato per il Telefono Azzurro ha elaborato due progetti di sostegno per i figli dei detenuti, il “**Nido**” e la “**Ludoteca**”.

Il "Progetto Nido" si rivolge ai bambini che fino al compimento del terzo anno di età possono vivere all’interno del carcere con la mamma detenuta; i volontari aiutano ad accudirli, giocano con loro, li accompagnano fuori facilitandone l’accesso alle risorse del territorio (parchi, spazi gioco ecc.) e laddove possibile

⁴⁶ www.azzurro.it

agevolano l'inserimento in asili nido comunali esterni, in vista del distacco previsto all'età di tre anni e che non sempre coincide con l'uscita della madre.

Il "Progetto Ludoteca" prevede l'allestimento, per i bambini che si recano in carcere a far visita a un genitore, di un ambiente strutturato e attrezzato in modo consono alle loro esigenze, tale da attenuare almeno in parte l'impatto con la struttura penitenziaria. La ludoteca è il luogo in cui allentare le tensioni dell'attesa del genitore, dell'incontro e infine del distacco, con l'aiuto dei volontari, che accolgono i bambini e le loro famiglie, propongono attività di gioco, interagiscono con adulti e bambini facilitando il crearsi di un'atmosfera familiare e distesa.

Questo progetto favorisce lo stabilirsi di una positiva relazione genitore-detenuto/bambino, necessaria sia per un'armoniosa crescita del figlio che per il recupero degli affetti all'interno del nucleo familiare. La ludoteca è un ambiente strutturato e attrezzato in modo consono alle loro esigenze, tale da sdrammatizzare almeno in parte l'impatto con la struttura penitenziaria. E' un progetto che intende favorire una positiva relazione genitore-detenuto/bambino, necessaria sia per un'armoniosa crescita del figlio che per il recupero degli affetti dell'adulto all'interno del nucleo familiare. La ludoteca è uno spazio strutturale collocato all'interno del carcere e che ha particolari caratteristiche: è un ambiente luminoso, allegro con pareti decorate con personaggi tratti da fumetti e cartoni animati; gli arredi sono disposti in modo tale da privilegiare un'attività ludica e flessibile, con uso di mobili facilmente trasportabili e modulari; gli spazi sono divisi in angolo morbido fino a 12 mesi, spazio bimbi da 12 a 36 mesi, spazio bimbi da tre a 10 anni ed uno spazio pensato appositamente per gli adolescenti.

I volontari – animatori, appositamente selezionati e formati, sono operativi in questi spazi in concomitanza dell’orario stabilito dalla direzione del carcere per le visite dei famigliari e accolgono bambini e ragazzi nello spazio individuato come ludoteca per attendere, giocando o parlando, il turno del colloquio.

I volontari di Telefono Azzurro sono oggi presenti in 11 istituti penitenziari di tutta Italia.

Le Case Circondariali attualmente coinvolte sono “Sanquirico” a Monza, “San Vittore” a Milano, la “IIa Casa di Reclusione di Milano” (Bollate), “Le Vallette” a Torino, “Solliciano” a Firenze, “Le Dogaie” a Prato, “Dozza” a Bologna, “Rebibbia” a Roma, “Carcere Demaniale” e “Casa Circondariale” a Padova. Il progetto è in via di allestimento a Napoli e Pescara ed in fase di attivazione a Reggio Emilia.

Conclusioni

Dalla ricerca effettuata emerge come, da un punto di vista legislativo, non ci sia indifferenza riguardo alla tematica del rapporto genitori-figli all'interno del carcere ma al contempo risulta evidente come non sia disponibile una normativa specifica su un argomento di tale rilevanza in termini di dignità umana. L'unica eccezione riguarda la tutela delle detenute madri con prole con esse convivente negli istituti penitenziari, per la quale troviamo, anche nel nostro ordinamento una disciplina specifica. Tenuto conto però che le donne rappresentano, in Italia come in Europa, meno del 5% della popolazione detenuta, la normativa in questione interessa una parte minima dei genitori reclusi.

I problemi maggiori riguardano proprio i detenuti padri, che sono la maggioranza, e le detenute madri i cui figli, ormai troppo grandi, siano stati allontanati dal carcere prima che esse abbiano finito di scontare il periodo di detenzione.

Si può rilevare come, nonostante una normativa povera, negli ultimi anni il dibattito sul tema della tutela degli affetti anche in carcere abbia portato alla luce il problema con una certa insistenza spingendo le istituzioni ad interrogarsi su come intervenire.

Nell'attesa di una normativa che regoli in modo specifico la tutela della genitorialità in carcere, si può notare che, grazie all'opera quotidiana di numerose associazioni, si tende a favorire sempre di più il mantenimento del rapporto genitori-figli per i soggetti ristretti. Anche in assenza di una legge che

definisca le modalità di intervento, queste associazioni riconoscono il diritto del genitore di mantenere un ruolo fondamentale nella vita del figlio ed il diritto del bambino di crescere mantenendo un legame anche con il genitore detenuto per il benessere di entrambi.

Il lavoro svolto dalle varie associazioni permette anche di far avvicinare la società al carcere e ai diritti dei detenuti partendo da una riflessione su una tematica che riguarda la sfera emotiva della persona e su un rapporto così delicato come quello tra genitori e figli che ha sempre bisogno di essere sempre tutelato, tanto più in una condizione particolare come quella è quella della detenzione.

Quello del genitore è un mestiere difficile, perché qualunque scelta egli faccia, questa, volente o nolente si riversa sui figli, che prendono dai genitori qualunque messaggio, anche quello meno evidente o che risulterà essere sbagliato. Anche quando il genitore ha commesso degli errori che lo hanno portato alla carcerazione, il suo rapporto con i figli va sostenuto. Non solo perché non è sui figli che non devono ricadere gli sbagli dei genitori, ma anche perché per quei bambini che hanno madre o padre in carcere, i genitori rimangono comunque elementi affettivi fondamentali, imprescindibili ed insostituibili.

Il genitore detenuto deve quindi trovare sostegno all'interno del carcere in un percorso che lo renda responsabile, che lo aiuti ad essere consapevole del ruolo che può ancora ricoprire all'interno della vita familiare e che quindi lo sproni ad attivarsi per vedere concretizzato il suo diritto di essere padre o madre di chi ha messo al mondo. Solo in questo modo è possibile dare un po'

di serenità a famiglie costrette a vivere un rapporto affettivo che si presenta comunque difficile.

Mantenere i rapporti con la propria famiglia costituisce una tappa importante nel percorso riabilitativo e risocializzante del recluso, rappresenta un momento necessario per un corretto ed efficace svolgimento dell'intero percorso del detenuto.

L'isolamento sociale nella misura in cui diviene limitazione di movimento che agisce sul corpo, agisce prima o poi anche sull'anima ovvero agisce sull'identità che un soggetto si dà o riceve. Si può dire così che il carcere arriva non solo al sequestro del corpo del singolo ma può spesso condurre alla degenerazione graduale della mente. Per questo gli spazi di mantenimento, crescita ed espressione delle relazioni sociali e degli affetti sono un fattore potente e necessario dell'identità di ciascuno. Gli spazi per l'affettività, in primo luogo per le relazioni familiari, devono essere intesi e rispettati come diritti incompressibili della persona: anche di quella reclusa. I diritti del detenuto, tra i quali quello dell'esercizio della genitorialità, vanno registrati dalle norme, ovvero scritti sulla carta, in modo che possano trovare una tutela effettiva e totale all'interno di ogni ordinamento giuridico.

BIBLIOGRAFIA

BIONDI G., DAGA L. (2000): *Il problema dei figli con genitori detenuti*. Edizioni Caffo

BION W.R. (1996): *Cogitations*. Roma : Edizioni Armando

BIZZARRI S.(a cura di): *Una Cella per Nursery*, Narcomafie, maggio 2005

BOUREGBA A.(2002): *Le difficoltà di assumere ruoli e funzioni familiari per i genitori detenuti*. In: atti della giornata di studio “Carcere: salviamo gli affetti”, Padova

Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo(1989)

Decreto del presidente della Repubblica n. 230 del 30 giugno 2002

ERIKSON E.H. (1996) *Infanzia e Società*. Roma: Edizioni Armando

GALLETTI L., LONGO G.(a cur DI) *Paternità e Detenzione*. Le due città, maggio 2005

GARDNER R.A: *The Empowerment of Children in the Development of Parental Alienation Syndrome*. In: The American Journal of Forensic Psychology, 2002

Legge n. 354 del 1975, *Legge sull'Ordinamento Penitenziario*

Legge n. 40 dell'8 marzo 2001, *Legge Finocchiaro*

Proposta di legge in materia di affettività in carcere del 12 luglio 2002

SACERDOTE L. (2002) *Il Genitore Dimenticato*. In: atti della giornata di studio: “Carcere: salviamo gli affetti”, Padova

STERN D.(1995) *La Costellazione Materna*. Torino: Edizioni Bigatti Boringhieri

SIMMONS C.W., *Children of Incarcerated Parents*. in: California Research Bureau Vol.7, marzo 2000

The European Prison Rules, Risoluzione del Consiglio dei Ministri n°73.5 del 1973

Unite Station Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, Risoluzione del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite C 663 del 31 luglio 1957 e 2076 del 13 maggio 1977

FONTI TELEMATICHE CONSULTATE

Associazione BambiniSenzaSbarre, www.bambinisenzasbarre.org

Associazione Genitorialità, www.genitorialità.it , Vicentini G. (a cura di)
Definizione e funzioni della genitorialità

Associazione Telefono Azzurro, www.azzurro.it, ***Progetto Bambini e Carcere***

Centro di Documentazione su carcere, devianza e marginalità, www.altrodiritto.unifi.it, Bargiacchi C., ***Gli effetti della privazione delle relazioni affettive sui soggetti detenuti***, in Esecuzione della pena e relazioni familiari, cap. 3

Comitato Europeo per i bambini di genitori incarcerati, www.eurochips.org

www.fuoriluogo.it, Segio S. (2002) ***L'affettività come diritto***

www.ristretti.it, ***Incontrare il Padre in Carcere? può essere la cosa più naturale del mondo per un bambini***, Intervista a Bouregba A. a cura di Zaccalà E.(2004)

www.ristretti.it, ***Quel bambino a colloquio che non vuole staccarsi dal padre.*** Intervista a Di Pardo V. a cura di Occhipinti M. (2005)

www.trasgressione.net, Martino G., ***Tutto l'impegno possibile*** (2003)

APPENDICE

Reccomendation 1340 (1997) on the social effects of detention

1. The Assembly refers to its Reccomedation 1257 (1995) on the conditions of detention in Council of Europe member states to its Order No. 503 (1995) on the same subject, under which the Social, Health and Family Affairs Committee was instructed to prepare a report on the social problems relating to imprisonment.
2. The Assembly notes that imprisonment poses a whole range of social problems, in particular with regard to family life, especially with regard to children, and to working life, which have so far received little attention. It also notes that the effects of custodial sentences are not entirely in keeping with the principle that the punishment should apply to the offender only: in practice, prisoners' families also suffer indirect effects, if only a deterioration in their financial situation.
3. The Assembly also draws attention to the specific social prolems facing female prisoners because of the stereotypes from which they suffer, their smaller chances, compared with male prisoners, of being reunited with their spouses and of finding another job when they are released, and to the harmful consequences of the loss of their parental rights, given that many female prisoners have young children for whom they were responsible before imprisonment.
4. The principle that the punishment should be limited to the duration of the sentence itself does not appear to apply either: the effects extend beyond the actual period of imprisonment, as is clearly demonstrated by the difficulties which former prisoners face finding employment.
5. In view of the adverse effects of imprisonment at social and family levels, which run counter ti the aims of rehabilitation and reintegration, the Assembly reassert the views set out in the above – mentioned recommendation.

6. The Assembly recommends that the Committee of Ministers invite member states:

a) to reduce, in case of short sentence, the qualifying periods for prison leave with a view to preventing the breakdown of family relations

b) to encourage greater use of non – custodial sentences, mainly community service orders, which enable prisoners both to remain in employment and to maintain real contacts with their families

c) to continue to provide paying jobs in the course of the sentence for as many prisoners as possible

d) to continue to secure social benefits to prisoners' families and to ensure emergency aid to help them overcome the immediate financial difficulties caused by the loss of income

e) to expand welfare service for prisoners' families, particularly for children living in prison or whose parents are imprisoned, and to provide the necessary information about the existence of such services for the poorest families

f) to improve conditions for prison visits by families, in particular by providing places where prisoners can be alone with family visitors

g) to provide, where necessary, medical, psychological and psychiatric care within prisons

h) to adapt the conditions of detention on health grounds, such as pregnancy and childbirth, or pathologically severe disease

i) to step up vocational rehabilitation activities within prison, and, to this end, develop effective education and detention, to assist stability and to eliminate addiction to drugs and alcohol

j) to minimise the adverse effects of the criminal record, which for former prisoners are a barrier to entering the labour market

k) to introduce special measures for foreign prisoners, such as interpretation and translation facilities, freedom of workshop, an adapted diet, and the possibility of contacting their consular authorities

1) to implement strategies to encourage the employment of former prisoners.

7. The Assembly urges the Committee of Ministers:

a) to develop and expand co-operation and studies at European level of the social effects linked to imprisonment, such as the mental and physical health of prisoners, poverty in prison, the question of children living in prison or whose parents are imprisoned, the specific problems facing the growing number of female prisoners, etc

b) to examine closely the result of certain experiments regarding penal institutions, considering the failure of present detention system, with a view to improving all detention system against the different considering the failure of present detention system, with a view to improving all detention system against the different backgrounds of Council of Europe states, on the basis of the first-hand experience and contributions of: > the directors of the major prison establishments in Europe; > prisoners themselves, through the channel of their prison authorities; > prisoner's family and community in assisting rehabilitation during and after detention.

